SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 218/L

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1999, n. **471.**

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

99G0540

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4, comma 10, lettera *c)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

9910732

Comunicazione dei criteri di trasmissione dei dati informativi relativi agli appalti di lavori pubblici

9910733

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 novembre 1999, n. **468.**

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374

ART. 1.

(Ammissione al tirocinio).

1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - *(Ammissione al tirocinio) – 1.* Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-*bis* per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare ».

ART. 2.

(Tirocinio e nomina).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. - *(Tirocinio e nomina)* – *1.* I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina ».

ART. 3.

(Requisiti per la nomina).

1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - *(Requisiti per la nomina)* – *1.* Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;

g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Il requisito di cui alla lettera *h)* del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

b) funzioni notarili;

c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina ».

ART. 4.

(Corsi per i giudici di pace).

1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « può organizzare » sono sostituite dalla seguente: « organizza »;

b) il comma 5-*bis* è abrogato.

ART. 5.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)* ».

2. Nell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1-*bis* le parole: « lettera *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « *lettera f)* ».

3. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis.* In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-*bis,* alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.

2-*ter.* La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-*quater*. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-*bis* e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-*ter* ».

ART. 6.

(Incompatibilità).

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: « nell'anno precedente » sono sostituite dalle seguenti: « nei tre anni precedenti ».

2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

« *c-bis)* coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività ».

3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

1-*ter*. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado ».

4. L'articolo 8-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 7.

(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari).

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)* — *1.* Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinchè provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia ».

ART. 8.

(Doveri del giudice di pace).

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – *(Doveri del giudice di pace)* – *1.* Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti ».

ART. 9.

(Divieto di applicazione o supplenza).

1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. – *(Divieto di applicazione o supplenza).* – *1.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti ».

ART. 10.

(Richiesta di trasferimento e concorso di domande).

1. Dopo l'articolo 10-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 10-*ter*. – *(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)* – *1.* I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità ».

ART. 11.

(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati).

1. Dopo l'articolo 10-*ter* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 10-*quater*. – *(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati).* – *1.* Nelle ipotesi di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario ».

ART. 12.

(Indennità spettanti al giudice di pace).

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« *2.* In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ».

2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-*bis* dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, le parole: « e alla dispensa » sono sostituite dalle seguenti: « , alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca ».

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 14.

(Delega al Governo in materia penale).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonchè il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i princìpi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.

ART. 15.

(Competenza in materia penale del giudice di pace).

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando in tutti i casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a venti giorni; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 689 (somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726, primo comma (atti contrari alla pubblica decenza) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi

speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

ART. 16.

(Sanzioni).

1. Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonchè dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

c) previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

ART. 17.

(Procedimento penale davanti al giudice di pace).

1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;

b) previsione che, nel rispetto dei princìpi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve specificate ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, a meno che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace competente per territorio;

c) previsione che per taluni reati perseguibili a querela la citazione in giudizio possa essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace;

d) previsione che il giudice di pace fissi direttamente l'udienza o, nel caso in cui sia necessario svolgere indagini, trasmetta la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché proceda ai sensi della lettera *b)*;

e) previsione di tempestiva informazione al pubblico ministero per l'esercizio delle sue facoltà e di strumenti idonei ad una puntuale formulazione dell'imputazione e ad un compiuto esercizio del diritto di difesa;

f) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;

g) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonchè in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;

h) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;

i) ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace e introduzione di poteri discrezionali in capo al giudice quanto all'obbligo di rilevarne l'operatività;

l) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti;

m) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, che non le eserciti personalmente, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

n) previsione della appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecunaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria;

o) previsione della non appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di non luogo a procedere e di proscioglimento con le quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

p) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

ART. 18.

(Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa ».

ART. 19.

(Competenza per il grado di appello).

1. Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti penali del giudice di pace è competente il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

ART. 20.

(Abrogazioni).

1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 21.

(Emanazione del decreto legislativo).

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 17.

4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

ART. 22.

(Norma di coordinamento e di attuazione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.

ART. 23.

(Norme transitorie in materia di nomina e di conferma. Proroga dei giudici di pace in servizio).

1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente.

2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° aprile 1999, n. 84, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2000 ».

ART. 24.

(Norma transitoria in materia di incompatibilità).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichia-

razione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c-bis*), comma 1-*bis* e comma 1-*ter*, ultimo periodo, della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6 della presente legge, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilità.

ART. 25.

(Limite numerico).

1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non può eccedere le 4.000 unità.

ART. 26.

(Messi di conciliazione).

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali, che sono in servizio presso gli uffici di conciliazione e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che hanno operato presso gli uffici di conciliazione, anche se soppressi, per un periodo di almeno due anni, sono immessi a domanda, nei limiti di 370 unità e comunque delle vacanze organiche esistenti, nei ruoli del Ministero della giustizia, ed inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale. L'assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego e al superamento di separati concorsi riservati per titoli secondo i meccanismi di programmazione delle assunzioni e di riduzione del personale in servizio previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I criteri di valutazione dei titoli ed i termini per la presentazione delle domande sono fissati con provvedimento del direttore generale competente da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono destinati ad uffici giudiziari compresi nel distretto di corte d'appello di appartenenza o, in caso di mancanza di vacanze organiche, in distretti limitrofi.

4. Il personale dipendente comunale che opera ovvero che ha operato per almeno due anni presso gli uffici di conciliazione alla data di entrata in vigore della presente legge continua a prestare servizio, nella medesima posizione, presso l'ufficio del giudice di pace esistente nel circondario, ed avente competenza anche per il comune già sede degli uffici di conciliazione soppressi.

ART. 27.

(Norme di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-

zione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

***c)* quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 675):

Presentato dall'on. SBARBATI il 10 maggio 1996.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 dicembre 1996 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 17, 24, 25 settembre 1996; il 2, 3 ottobre 1996; il 14, 22, 29, 30 gennaio 1997; il 4, 5 febbraio 1997; il 16 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 15 luglio 1997 (atto n. 675-1873-2507-2891-3014-3081/*A* - relatore on. BONITO).

Esaminato in aula il 30 giugno 1997 ed approvato il 19 marzo 1998 in un t.u. con atti n. 1873 (disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia FLICK); n. 2507 (on. BONITO ed altri); n. 2891 (on. MIGLIORI); n. 3014 (on. DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri); n. 3081 (on. MOLINARI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 3160):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 marzo 1998 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 29 settembre 1998; l'1, 6, 7 ottobre 1998; il 10, 15, 16, 17, 18, 19 dicembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 1999 (atto n. 3160/*A* - relatore sen. FASSONE).

Esaminato in aula l'11 febbraio 1999 ed approvato, con modificazioni, il 17 febbraio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 675/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 febbraio 1999 con pareri delle commissioni I, V, XI.

Esaminato dalla II commissione il 3, 10, 17 marzo 1999; il 14, 21 aprile 1999; il 6, 20 maggio 1999.

Relazione scritta presentata il 20 maggio 1999 (atto n. 675/*C* - relatore on. BONITO).

Esaminato in aula il 24 maggio 1999 ed approvato, con modificazioni, il 17 giugno 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3160/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 giugno 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia) il 30 giugno 1999; il 15, 21, 22 settembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 24 settembre 1999 (atto n. 3160/*C* - relatore sen. FASSONE).

Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 29 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 675/*D*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 ottobre 1999 con pareri delle commissioni I, V, XI.

Esaminato dalla II commissione (Giustizia) il 12, 20, 28 ottobre 1999.

Esaminato in aula ed approvato l'11 novembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 593 del c.p.p. come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 18.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Corsi per i giudici di pace).* — 1. Il consiglio giudiziario *organizza,* secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi.

2. Il presidente della corte d'appello può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario.

5-*bis. (abrogato).*

5-*ter.* Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 7 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 *(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace).* — 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. [Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

1-*bis.* Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'art. 5, comma 1, *lettera f).* Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

«2-bis. *In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-*bis, *alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.*

2-ter. *La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.*

2-quater. *Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-*bis *e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'art. 10-*ter».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8 *(Incompatibilità)*. — 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto *nei tre anni precedenti* alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

c-bis) *coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività;*

1-bis. *Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.*

1-ter. *Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado*».

— L'art. 8-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, revoca disposizioni sui limiti all'esercizio alle professione forense.

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 11 *(Indennità spettanti al giudice di pace)*. — 1. L'ufficio del giudice di pace è onorario.

2. *In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione.*

3. *In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire settantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire centodiecimila per ogni sentenza che definisce il processo.*

4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

4-*bis*. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescienza comunque denominati».

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 40 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 40 *(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)*. — 1. Alla nomina, alla decadenza, *alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca* dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'art. 42, sentiti gli enti interessati».

Note all'art. 15:

— Si trascrive il testo dell'art. 581 del codice penale:

«Art. 581 *(Percosse)*. — Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato».

— Si trascrive il testo dell'art. 582 del codice penale:

«Art. 582 *(Lesione personale)*. — Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non occorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».

— Si trascrive il testo dell'art. 590 del codice penale:

«Art. 590 *(Lesioni personali colpose)*. — Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila a due milioni e quattrocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

— Si riporta il testo dell'art. 593, primo e secondo comma, del codice penale:

«Art. 593 *(Omissione di soccorso)*. — Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di dame immediato avviso all'autorità».

— Si riporta il testo dell'art. 594 del codice penale:

«Art. 594 *(Ingiuria)*. — Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi con la multa fino a lire un milione.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone».

— Si trascrive il testo dell'art. 595, primo e secondo comma, del codice penale:

«Art. 595 *(Diffamazione)*. — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni».

— Si riporta il testo dell'art. 612, primo comma, del codice penale:

«Art. 612 *(Minaccia)*. — Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila».

— Si trascrive il testo dell'art. 626 del codice penale:

«Art. 626 *(Furti punibili a querela dell'offeso)*. — Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente».

— Si riporta il testo dell'art. 627 del codice penale:

«Art. 627 *(Sottrazione di cose comuni)*. — Il comproprietario [c.c. 1100], socio [c.c. 2247] o coerede [c.c. 588] che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito [c.p. 649], a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante».

— Si trascrive il testo dell'art. 631 del codice penale:

«Art. 631 *(Usurpazione)*. — Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila».

— Si trascrive il testo dell'art. 639-*bis* del codice penale:

«Art. 639-*bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela)*. — Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico».

— Si riporta il testo dell'art. 632 del codice penale:

«Art. 632 *(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)*. — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila».

— Si trascrive il testo dell'art. 633, primo comma, del codice penale:

«Art. 633 *(Invasione di terreni o edifici)*. — Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni».

— Si riporta il testo dell'art. 635, primo comma, del codice penale:

«Art. 635 *(Danneggiamento)*. — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila».

— Si trascrive il testo dell'art. 636 del codice penale:

«Art. 636. *(Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo)*. — Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire ventimila a duecentomila.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa».

— Si riporta il testo dell'art. 637 del codice penale:

«Art. 637 *(Ingresso abusivo nel fondo altrui).* — Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila».

— Si riporta il testo dell'art. 638, primo comma, del codice penale:

«Art. 638 *(Uccisione o danneggiamento di animali altrui).* — Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila».

— Si riporta il testo dell'art. 639 del codice penale:

«Art. 639 *(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).* — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio».

— Si riporta il testo dell'art. 647 del codice penale:

«Art. 647 *(Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).* — È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a seicentomila:

1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2) chiunque, avendo trovato un tesoro si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 3), se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire seicentomila».

— Si trascrive il testo dell'art. 689 del codice penale:

«Art. 689 *(Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente).* — L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio».

— Si riporta il testo dell'art. 690 del codice penale:

«Art. 690 *(Determinazione in altri dello stato di ubriachezza).* — Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila».

— Si trascrive il testo dell'art. 691 del codice penale:

«Art. 691 *(Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza).* — Chiunque somministra bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente una osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio».

— Si trascrive il testo dell'art. 726, primo comma, del codice penale:

«Art. 726 *(Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio).* — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila».

— Si riporta il testo dell'art. 731 del codice penale:

«Art. 731 *(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).* — Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a lire sessantamila».

— Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 34 *(Esclusione della depenalizzazione).* — La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera *a);*

b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 102, quarto comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato».

— Si riporta il testo dell'art. 108, primo comma, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689:

«Art. 108 *(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda).* — Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'art. 67».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 109 e 112 della Costituzione:

«Art. 109. — L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria».

«Art. 112. — Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale».

— Si trascrive il testo dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 72 *(Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario).* — Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera *b),* nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera *a).*

La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'art. 4 del codice di procedura penale».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 593 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 593 *(Casi di appello).* — 1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.

2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

3. *Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa*».

Nota all'art. 20:

— Il capo III della citata legge 21 novembre 1991, n. 374, era così rubricato: «Competenza e procedimento penale del giudice di pace».

Nota all'art. 22:

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da patte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Note all'art. 23:

— Si trascrivono gli articoli 4 e 5, nel testo anteriormente vigente, della citata legge 21 novembre 1991, n. 374:

«Art. 4 *(Nomina nell'ufficio).* — 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.

2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.

4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario, sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.

5-*bis.* In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge».

«Art. 5 *(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali).* — 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai;

f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere il possesso della laurea in giurisprudenza;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

2. Il requisito di cui alla lettera *f)* del comma 1 non è richiesto nei confronti i coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.

3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;

b) della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;

e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;

f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. A parità di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.

6. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 84 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonché proroga dell'esercizio delle funzioni medesime) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2. — 1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, è prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del *31 marzo 2000*».

Nota all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374, si veda nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 26:

— Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) come modificato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001 in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorità le assunzioni di personale per

i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle ammministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei Settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. *(Omissis).*

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione

temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale è calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed è verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997), sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis,* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1977, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

99G0547

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1999, n. **469.**

Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 1, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visti gli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568;

Visto l'articolo 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 15 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992;

Visto l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

Visto l'articolo 24, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, e le omologhe disposizioni per gli esercizi successivi;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1999;

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 18 marzo 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio e del 24 maggio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il versamento delle somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Modalità di riassegnazione

1. Le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.

2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti.

3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.

4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 6.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo del n. 1 dell'allegato 1 alla legge n. 59/1997 v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 20, nonché dell'allegato 1, n. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed astensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

5-*bis*). I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e propone suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari.

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 573;

e) procedure per l'accertazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 55;

legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 17;

legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 6;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;

legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 74;

decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992;

legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 25, sostitutivo dell'art. 5 della citata legge n. 468 del 1978;

legge 28 dicembre 1995, n. 551, art. 24, comma 19».

— Il testo dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978, 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dall'art. 3 del regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 17 *(Assestamento e variazioni di bilancio)*. — Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre.

(Comma abrogato).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati».

— Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), è il seguente:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il Fondo di rotazione cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilanci o dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 e alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

«Art. 6 *(Erogazioni del fondo)*. — 1. Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma l, lettera *c)*, eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.

2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.

3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è

tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.

4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

— Il testo degli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 (Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183), è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il Fondo provvede ad erogare alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, nonché a concedere ai soggetti titolari delle azioni comprese nei programmi suddetti anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee, secondo la procedura di cui all'art. 8.

2. Le amministrazioni competenti provvedono a trasmettere al Fondo, anche anteriormente all'invio alle Comunità europee delle richieste di contributo, le domande di finanziamento relative ad azioni ammissibili ai benefici comunitari, unitamente ad un'apposita scheda di rilevazione contenente gli estremi identificativi di ciascun progetto e i relativi contenuti essenziali per le finalità di cui al titolo III».

«Art. 10. — 1. Alla concessione delle anticipazioni di cui all'art. 8 provvede il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale preposto al Fondo, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo stesso.

2. All'erogazione delle somme relative ai contributi e alle anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8 provvede il Ministro del tesoro con prelevamenti dall'apposito conto corrente di tesoreria, o su sua delega il dirigente generale preposto al Fondo. I relativi importi affluiscono o all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate o ai conti aperti presso la tesoreria a favore degli altri enti interessati o direttamente agli operatori.

3. La gestione del Fondo è condotta col sistema di cassa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689».

— Il testo dell'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria per il 1991), è il seguente:

«Art. 74 *(Fondo di rotazione).* — 1 . Il conto corrente infruttifero di soreria del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 arile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali".

2. Il Fondo di rotazione si avvale di altro conto corrente infruttifero, anch'esso aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE", al quale affluiscono per la successiva erogazione agli interessati:

a) il controvalore in lire delle somme versate in ecu dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia, per il tramite della Banca d'Italia e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro;

b) le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari;

c) i finanziamenti in lire disposti dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia.

3. Il Fondo di rotazione per i pagamenti può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico».

— Il decreto del Ministro del tesoro in data 15 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992, reca: «Modalità per l'afflusso al conto corrente di tosereria denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comumiarie; finanziamenti CEE", delle somme versate, in ecu, dalle istituzioni delle Comunità europee a favore dell'Italia».

— L'art. 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), sostituisce l'art. 5 della legge n. 468 del 1978, il cui testo è il seguente:

«Art. 5 *(Integrità, universalità ed unità del bilancio).* — 1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unià del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia.

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate».

— Il testo dell'art. 24, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998), è il seguente:

«19. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di previsione, affluite al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata di bilancio».

— Il testo dell'art. l, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto l978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato), è il seguente:

«2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"*1.* Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, nel documento di programmazione economico-finanziana, come deliberato dal Parlamento.

2. Il progetto di bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

4. Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione euopea.

4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)* e *c),* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unità previsionale di base sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro dieci giorni dalla pubblicazione la legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai dirigenti responsabili della gestione.

4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli

stati di previsione della spesa distuiti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.

4-quater. Ciascuno stato di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note preliminari dalla spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. I criteri per determinare la significatività degli scostamenti sono indicati nel documento medesimo. Nelle note preliminari della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per vare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo i contenuti di ciascuna unità previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonché tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recante esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico e funzionale per la spesa. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro e alle commissioni parlamentari competenti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio"».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 20, comma 4, della legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si veda nelle note alle premesse.

99G0539

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 novembre 1999, n. **470.**

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Ritenuto necessario procedere ad adottare una disciplina che regoli la erogazione delle somme destinate al settore del teatro nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20332 del 26 ottobre 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Intervento finanziario per le attività teatrali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito «l'amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti destinati al teatro dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «il Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena italiana, e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza teatrale;

b) promuovere nella produzione teatrale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale;

e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;

f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

g) incentivare la distribuzione e la diffusione del teatro;

h) avvicinare nuovo pubblico al teatro, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree meno servite;

l) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.

2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività di teatro considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, nonché a rassegne e festival.

Art. 2.

Definizione dell'intervento finanziario

1. L'utilizzazione delle disponibilità del Fondo avviene mediante determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale ed erogati annualmente, in considerazione della qualità dei progetti, nonché dei costi sostenuti dai soggetti teatrali in ciascun anno del triennio, come definiti ai sensi dell'articolo 5. Per i soggetti di cui al capo III, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *f),* il contributo è definito ed erogato con cadenza annuale.

2. Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «il Ministro», tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, stabilendo:

a) una quota delle risorse da assegnare ai settori teatrali di cui ai capi II e III e, in tale ambito, una quota non superiore al 75 per cento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui all'articolo 5;

b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al capo IV;

c) una quota delle risorse da riservare annualmente ad ulteriori attività teatrali, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.

3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di riduzione.

Art. 3.

Criteri di attribuzione dei contributi

1. Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori teatrali, il Ministro, con provvedimento avente efficacia triennale, adottato sentita la sezione competente per il teatro del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi, le quote forfettarie e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;

b) la misura della percentuale del contributo da attribuire mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto della valutazione qualitativa ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;

c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare ai soggetti teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

d) la misura di un incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

e) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di prevalenza di recite di autori italiani contemporanei, o di paese dell'Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i diritti di autore, ed una maggiorazione per la prevalenza di recite con contratti a percentuale sul numero complessivo di recite realizzate;

f) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di rappresentazioni di teatro musicale, consistente in opere nelle quali la parte musicale non ricopre meno del quaranta per cento della durata dello spettacolo ovvero la parte cantata solistica o corale non ricopre meno del dieci per cento della predetta durata, e che hanno la presenza di almeno trenta elementi artistici e tecnici, ed una ulteriore maggiorazione qualora vi sia impiego di musicisti strumentisti per almeno il quaranta per cento dell'intero nucleo artistico impiegato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce altresì la percentuale di ciascuna delle due rate in cui è annualmente erogato il contributo, ai sensi dell'articolo 9. Il contributo non può comunque eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo del beneficiario.

3. L'amministrazione, sentiti la Commissione consultiva per il teatro, di seguito definita «la Commissione», e l'interessato, può disporre l'erogazione di contributi a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.

4. È ammesso il finanziamento di coproduzioni con soggetti di paesi nazionali e appartenenti all'Unione europea. In tal caso, le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

Art. 4.

Criteri di ammissione ai contributi

1. I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, natura professionale delle attività realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, nonché impiego per ogni spettacolo di almeno sei elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per i soggetti di cui agli articoli 15 e 17, comma 2.

2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, per rappresentazioni pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.

3. Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi dello Stato se non ha svolto almeno tre anni di attività nel settore teatrale di riferimento da dimostrare mediante autocertificazione, salvo che si tratti di un soggetto teatrale il cui direttore artistico abbia già ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per almeno dieci anni. Tuttavia, è ammesso a presentare domanda per un settore diverso, un soggetto che abbia ricevuto contributi per almeno cinque anni negli ultimi sette in un altro settore del capo II.

4. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti provveda in proprio al completamento del progetto di attività.

5. Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità della persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

Art. 5.

Criteri della valutazione quantitativa

1. L'attività di produzione si compone di attività di produzione diretta ed attività di ospitalità. Per l'attività di produzione i costi sono valutati con riferimento agli oneri previdenziali ed assistenziali nonché relativi al Servizio sanitario nazionale, versati complessivamente dal soggetto teatrale, maggiorati di una quota a remunerazione dei costi di allestimento, definita con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a).*

2. Gli oneri previdenziali riferiti ai versamenti effettuati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), o altro ente che svolge i compiti da questo in precedenza esercitati, sono presi in considerazione fino ad un massimale di retribuzione, determinato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a),* e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero delle giornate lavorative è considerato in riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di ciascun anno.

3. Per le attività di ospitalità, i costi valutabili ai fini della determinazione dei contributi sono:

a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, sino ad un importo massimo fissato con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a),* determinando, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale;

b) i costi di ospitalità di formazioni teatrali non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalità di cui alla lettera *a),* fino al 25 per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.

4. Per la attività di distribuzione, i costi valutabili sono quelli sostenuti in favore di soggetti beneficiari di contributo dello Stato, con le stesse modalità stabilite al comma 3, nonché quelli connessi alla gestione della sala e alla pubblicità.

5. Per la attività di promozione, intesa come attività mirata alla informazione e valorizzazione della cultura teatrale, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, e come attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti l'attività istituzionale, con esclusione delle spese generali.

6. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli riguardanti l'ospitalità, la produzione e la pubblicità.

Art. 6.

Criteri della valutazione qualitativa

1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti elementi:

a) validità del progetto artistico;

b) direzione artistica;

c) continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale dell'impresa;

d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

e) committenza di nuove opere;

f) innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e strutturali;

g) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo.

2. La valutazione qualitativa è effettuata con riferimento all'attività svolta nel triennio antecedente a quello cui si riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato.

3. La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera *a),* quale condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito, relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente regolamento, per almeno cinque anni, il contributo finanziario non può essere ridotto, per il solo triennio di riferimento, e per ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore al 50 per cento dell'ultimo contributo erogato.

Art. 7.

Attività di valutazione

1. Per l'attività di valutazione, i costi da valutare ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera *a),* e 5, sono relativi all'attività svolta nel triennio immediatamente precedente a quello per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine l'amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, relativamente all'ultimo anno del trienmo.

2. La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi 3 e 4.

3. La valutazione quantitativa determina una percentuale del contributo definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b),* non superiore al 75 per cento della somma di cui al comma 2. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella svolta per il periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale attività abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una diminuzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno, rispetto a quella del periodo di riferimento, essa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.

4. La valutazione qualitativa determina una parte del contributo che non può essere superiore al 25 per cento della somma di cui al comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta somma, né può essere superiore o inferiore rispetto alla diversa aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al comma 3.

5. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici, rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati dalla Commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volontà del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla citata Commissione ai fini della conferma o eventuale diminuzione del contributo.

Art. 8.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori di cui ai capi II e III, deve essere redatta in duplice copia di cui una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio III attività di prosa, ed essere corredata da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera *a);*

c) progetto artistico, nonché dati necessari ai sensi degli articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli predisposti dall'amministrazione.

2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio. Nel caso di domanda spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.

Art. 9.

Determinazione del contributo, erogazione e controlli

1. Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, è definito con provvedimento del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, adottato, sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi, entro il mese di novembre dell'anno antecedente il periodo considerato.

2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno del triennio, l'amministrazione eroga la prima rata del contributo definito per ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'amministrazione eroga la seconda rata a saldo del contributo annuale. L'erogazione del contributo nella misura definita ai sensi del comma 1 è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di contributo devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:

a) il numero delle giornate lavorative;

b) gli incassi determinati dall'attività recitativa;

c) il numero delle giornate recitative e la quantificazione delle somme versate con riferimento agli oneri di cui all'articolo 5, comma 1.

4. È comunque in facoltà dei soggetti presentare documentazione idonea a comprovare quanto indicato al comma 3.

5. La documentazione prevista dal comma 3 costituisce autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con quelli di bilancio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario e potendo disporre che l'erogazione del contributo avvenga dopo lo svolgimento della verifica.

7. Salvi i casi di errore materiale, è vietato il riesame del provvedimento di cui al comma 1 o l'assegnazione di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

Art. 10.

Decadenze e sanzioni

1. Con provvedimento del Capo del dipartimento dello spettacolo è disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate nel periodo in corso:

a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 3;

b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera *a)* o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 5 e per percentuali superiori al limite previsto dall'articolo 7, comma 3, ultimo periodo.

2. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.

3. L'amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei casi di maggiore gravità, il periodo può essere raddoppiato.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, relativo agli anni 2000-2002, per i soggetti che hanno ricevuto contributi erogati sulla base della circolare 9 maggio 1998, n. 25, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1998, n. 129, la valutazione quantitativa di cui all'articolo 5 è rapportata al 75 per cento della somma liquidata a consuntivo che risulti più vantaggiosa tra quella dell'ultimo anno antecedente, e quella risultante dalla media degli ultimi tre anni antecedenti. Ai fini dell'erogazione, non si considera quanto corrisposto a titolo di contributo per la parte residua del 1999 in favore dei soggetti aventi attività stagionale ai sensi della citata circolare n. 25 del 1998. La personalità giuridica di diritto privato, ove richiesta, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 2002.

2. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento, i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non possono diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale superiore al 25 per cento né aumentare oltre una identica percentuale.

3. Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non può in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i medesimi soggetti appartengono, così come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

4. Per soggetti aventi attività riconosciuta, ai sensi della circolare 9 maggio 1998, n. 25, che hanno ricevuto la determinazione del contributo per la stagione 1999-2000, il contributo medesimo è liquidato, entro il 28 febbraio 2000, in ragione di un numero di dodicesimi del contributo pari ai mesi di attività sovvenzionata nel 1999. Si applica, con riferimento alla stagione 1999-2000, l'articolo 7, comma 3, secondo periodo. La deliberazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 3, effettuata per la stagione 1999-2000, ai sensi della citata circolare n. 25 del 1998, è efficace ai fini della definizione del contributo per il triennio 2000-2002.

5. Al fine di incentivare la fusione tra soggetti teatrali, la percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1, dell'articolo 7, per i soggetti risultanti dalla fusione di due o più soggetti già ammessi a contributo, è elevata all'85 per cento, e la percentuale di diminuzione di cui al comma 2, non può essere superiore al 15 per cento della somma dei contributi in precedenza concessi. Il soggetto risultante dalla fusione è comunque tenuto a svolgere, nel triennio 2000-2002, un'attività non inferiore al 70 per cento delle attività recitative complessivamente svolte dai singoli soggetti preesistenti ed al 90 per cento degli oneri sociali versati da ciascuno di essi nell'anno o nel triennio di riferimento.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, il termine finale per la presentazione delle domande per il triennio 2000-2002, è fissato al sessantesimo giorno della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Capo II

SETTORI TEATRALI

Art. 12.

Attività teatrale stabile

1. L'attività teatrale stabile è attività di interesse pubblico, ed è caratterizzata dal peculiare rapporto con il territorio entro il quale è ubicato ed opera il soggetto che la svolge, nonché da particolari finalità artistiche,

culturali e sociali dalla priorità dell'assenza di fine di lucro e dal conseguente reinvestimento nell'attività teatrale degli eventuali utili conseguiti. Essa è orientata:

a) allo svolgimento, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale, di un ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, e all'adozione di progetti artistici integrati di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione e ospitalità;

b) al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alla drammaturgia contemporanea, allo sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le università, al rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone che presentano una inadeguata presenza teatrale, all'orientare la produzione, la promozione e la ricerca nel campo del teatro per le nuove generazioni, all'innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione alle diverse fasce di età del pubblico, con particolare riferimento alla collaborazione con le strutture scolastiche ed alla formazione degli insegnanti.

2. L'attività teatrale stabile comprende il settore dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, dei teatri stabili ad iniziativa privata e dei teatri stabili di innovazione.

3. Fermi, per il triennio 2000-2002, i soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non può essere ammesso a contributo più di un soggetto per regione, con riferimento a ciascuno dei settori di cui agli articoli 13 e 14 e, per il settore dei teatri stabili di innovazione, non è ammesso più di un soggetto nel campo del teatro di sperimentazione ed uno nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

Art. 13.

Teatri stabili ad iniziativa pubblica

1. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono costituiti dalle regioni e dagli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale.

2. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono individuati ogni tre anni con decreto del Ministro, sentita la Commissione. Essi devono avere personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e devono necessariamente presentare tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il comune nel cui territorio è situata la loro sede. Essi devono inoltre essere dotati di uno statuto che prevede:

a) la presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di amministrazione, dell'assemblea e del collegio dei revisori, con durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

b) la presenza di un numero di componenti del consiglio di amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso della presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali necessari;

c) la presenza di tre componenti del collegio dei revisori, dei quali due scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed il presidente designato dal Ministro;

d) l'impegno degli enti territoriali partecipanti a contribuire alle spese dell'ente in misura non inferiore al contributo annualmente versato dallo Stato, nonché a garantire la disponibilità delle sale teatrali, coprendo le ulteriori spese di esercizio.

3. Ai teatri stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati contributi in presenza dei seguenti ulteriori requisiti:

a) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno cinquecento posti, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

b) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 21;

c) stabilità triennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 40 per cento di interpreti, nonché di almeno il 60 per cento dell'organico amministrativo e tecnico;

d) ospitalità, in misura non prevalente rispetto all'attività di produzione;

e) presenza nel triennio di almeno dodicimila giornate lavorative e trecentosessanta giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti, di cui almeno il 60 per cento rappresentato in sede. Al fine del raggiungimento di tale limite, sono computate, comunque in misura non superiore ad un quarto, anche le rappresentazioni presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;

f) allestimento nel triennio di almeno due opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo vivente.

4. Ai fini della determinazione del contributo dello Stato gli oneri di cui all'articolo 5, comma 1, sono considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico.

5. Per i teatri stabili ad iniziativa pubblica riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la partecipazione della provincia può essere acquisita nel corso del triennio 2000-2002. La partecipazione della regione non è necessaria relativamente ai soggetti eventualmente operanti nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera *e),* per il triennio 2000-2002, i teatri stabili ad iniziativa pubblica di minoranze linguistiche, riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono effettuare nel triennio almeno trecento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti.

Art. 14.

Teatri stabili ad iniziativa privata

1. I teatri stabili ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, di seguito denominati «teatri stabili privati», si caratterizzano per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, promozione, ospitalità ed esercizio.

2. Ai teatri stabili privati, sono assegnati contributi in presenza dei seguenti requisiti:

a) personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, e partecipazione di almeno un ente pubblico territoriale, individuato con riferimento alla sede del teatro;

b) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

c) direzione artistica ed organizzativa di comprovata qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusività concerne le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21;

d) stabilità triennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30 per cento dell'intero organico artistico e stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico;

e) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50 per cento rappresentati in sede.

3. I teatri stabili privati possono programmare una qualificata ospitalità in sede, non prevalente rispetto all'attività produttiva propria annualmente realizzata. Essi devono dimostrare adeguate entrate finanziarie, comunque non inferiori al 40 per cento delle uscite risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato alla data di presentazione della domanda di contributo; devono contribuire alla piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, con particolare riguardo ad autori viventi, e favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

4. Per i teatri stabili privati riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in base alla circolare 9 maggio 1998, n. 25, si prescinde dalla necessaria partecipazione di un ente locale, di cui al comma 2, lettera *a)*.

Art. 15.

Teatri stabili di innovazione

1. I teatri stabili di innovazione sono teatri stabili con finalità culturali definite, che svolgono, con carattere di continuità, attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione, della ricerca e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Tale attività si caratterizza per finalità pubblica del progetto artistico-culturale; particolare attenzione dedicata al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie; sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le università; rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone che presentano una inadeguata presenza teatrale; particolare attenzione al teatro per l'infanzia e la gioventù, con particolare riguardo all'innovazione del linguaggio teatrale relativo alle diverse fasce di età del pubblico dei giovani; collaborazione con le strutture scolastiche mirata alle finalità educative ed alla formazione teatrale degli insegnanti.

2. I requisiti di ammissione ai contributi dei soggetti di cui al comma 1 sono:

a) personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile;

b) organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nei rispettivi settori;

c) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione professionale, in esclusiva. Tale esclusività concerne le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia, nel settore teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21. Il direttore artistico non può svolgere più della metà delle regie degli spettacoli prodotti;

d) nucleo artistico stabile;

e) una o più sale nella esclusiva disponibilità del soggetto e idonee alle rappresentazioni in pubblico di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a duecento posti;

f) adeguate entrate, che non costituiscano corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15 per cento del fabbisogno complessivo, da parte di soggetti diversi dallo Stato, tra i quali almeno un ente locale;

g) attività di laboratorio, nonché attività minima di cento giornate recitative per ciascun anno del triennio, delle quali almeno la metà costituite da spettacoli direttamente prodotti, per la metà rappresentati in sede.

3. Per i soggetti aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna, in deroga a quanto previsto dalla lettera *e)*, del comma 2, per il triennio 2000-2002, costituisce condizione per l'erogazione l'impegno a reperire la sala ivi prevista entro la fine del medesimo triennio.

Art. 16.

Funzioni delle compagnie teatrali

1. L'attività delle compagnie teatrali, o imprese di produzione teatrale, è attività di interesse pubblico, rappresenta la tradizione storica ed è aspetto fondamentale del teatro italiano.

2. Le compagnie teatrali sono persone giuridiche di diritto privato ed assicurano la circolazione in tutto il territorio nazionale dello spettacolo dal vivo, così garantendo la più ampia diffusione della cultura e dell'arte teatrale. Esse promuovono, in particolare, la drammaturgia italiana contemporanea, la ricerca e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte teatrale.

Art. 17.

Imprese di produzione teatrale

1. Le imprese teatrali di produzione, possono essere ammesse ai contributi dello Stato, purché effettuino per ciascun anno del triennio, un minimo di 80 giornate recitative e 700 giornate lavorative.

2. Possono essere altresì finanziate imprese che svolgono, ad alto e qualificato livello, attività di produzione rispettivamente nel campo della sperimentazione, nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù. Tali soggetti devono caratterizzarsi per la continuità e l'identità del nucleo artistico; l'autonomia creativa e organizzativa; la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale; la presenza di un progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali.

3. I soggetti di cui al comma 2, devono effettuare per ciascun anno del triennio, un minimo di ottanta giornate recitative, ivi incluse per non oltre venti giornate recitative, le attività di laboratorio, nonché settecento giornate lavorative.

4. Ai fini della valutazione quantitativa, gli oneri previdenziali di cui all'articolo 5, comma 1, sono forfettariamente aumentati di una quota pari al 10 per cento per le imprese a carattere autogestito, aventi la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata o di associazione riconosciuta.

Art. 18.

Soggetti di promozione e formazione del pubblico

1. Possono essere concessi contributi in favore di persone giuridiche private, alle quali partecipi la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate con legge regionale, e che svolgono attività di promozione e formazione del pubblico nell'ambito del territorio di una regione e in non più di una regione confinante, nella quale non esista un analogo soggetto.

2. Costituiscono presupposti per l'ammissione a contributi:

a) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*. Le giornate recitative devono essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. I circuiti sono, altresì, autorizzati, ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attività, fino ad un massimo del 25 per cento del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie teatrali non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni, nonché compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800;

b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio, nonché le modalità della formazione del pubblico;

c) stabile ed autonoma struttura organizzativa.

3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, nonché delle spese di pubblicità, dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.

4. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, in presenza dei presupposti di cui al comma 2.

5. Per i trienni successivi a quello 2000-2002, non può essere finanziato più di un soggetto di cui al comma 1 per regione. Per il trierinio 2000-2002, in deroga a quanto previsto dal comma 4, possono essere finanziati circuiti territoriali che abbiano già ricevuto contributi nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19.

Esercizio teatrale e teatri municipali

1. I soggetti che gestiscono sale teatrali possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicità.

2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi:

a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;

b) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative per ciascun anno del triennio per le iniziative ad attività annuale;

c) la programmazione di almeno ottanta giornate recitative per ciascun anno del triennio per le iniziative ad attività stagionale;

d) l'effettuazione di almeno il 50 per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro.

3. Qualora l'esercizio teatrale è rappresentato da un teatro municipale, in deroga a quanto previsto dalla lettera *b)*, del comma 2, sono sufficienti quaranta giornate recitative annue, oltre alla presenza di una sala con capienza non inferiore a trecento posti.

4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque non oltre il 25 per cento dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non sovvenzionate dallo Stato, nonché da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Capo III

ALTRI SOGGETTI TEATRALI

Art. 20.

Promozione teatrale e perfezionamento professionale

1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in favore di:

a) soggetti pubblici e privati, per l'attuazione di iniziative di promozione disposte dall'amministrazione;

b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attività produttiva e che realizzano progetti mirati alla promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché alla valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di laboratorio, con particolare riguardo all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;

c) soggetti che non svolgono attività di produzione teatrale e che svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e teatrale;

d) soggetti a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;

e) organismi teatrali che operano stabilmente in strutture universitarie statali per l'attuazione di iniziative di produzione e promozione teatrale, nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con i soggetti della stabilità teatrale;

f) soggetti che, nel campo del teatro di figura, svolgono attività di conservazione e trasmissione delle tradizioni, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché soggetti di produzione che si impegnano ad allestire almeno un nuovo spettacolo per ciascuno degli anni del triennio. Nel caso in cui i soggetti hanno la disponibilità di una sala teatrale, si tiene conto delle relative spese di gestione.

2. Per gli enti di cui alla lettera *c),* il contributo dello Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al 30 per cento della somma dei contributi degli enti locali.

Art. 21.

Rassegne e festival

1. Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento del teatro in Italia, allo sviluppo della cultura teatrale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli anche interdisciplinari, nell'ambito di un coerente progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un medesimo luogo. In particolare, i festival devono costituire momenti di incontro privilegiato tra le diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla contaminazione di più linguaggi espressivi.

2. I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri apporti finanziari e sono erogati sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici da almeno tre anni;

b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival, dotato di prestigio culturale e di capacità professionale;

c) presenza di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) previsione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno un terzo presentato in prima nazionale;

e) programmazione di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonché di soggetti di altre nazioni che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.

Capo IV

ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI ED ULTERIORI ATTIVITÀ TEATRALI

Art. 22.

Ente teatrale italiano

1. L'Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, riceve triennalmente un contributo, da erogarsi in tre annualità di medesimo importo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, su presentazione del programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari.

2. All'ETI nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo, contributi finalizzati a particolari progetti di attività, sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, a progetti rivolti a favorire gli scambi internazionali; al sostegno di protocolli di attività interministeriali; all'esigenza di sostenere e di promuovere le nuove generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate; alla diffusione della cultura teatrale, anche con il supporto delle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai centri di promozione presso i teatri direttamente gestiti; a progetti volti alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri; alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte teatrale attraverso la creazione di una banca dati multimediale, anche in convezione con l'Osservatorio dello spettacolo, e di una teatroteca nazionale.

3. L'ETI, in relazione ai propri compiti istituzionali di coordinamento e alle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, promuove un progetto nazionale di diffusione e di distribuzione teatrale in collaborazione con istituzioni, organismi locali e regionali. A tal fine l'ETI provvede ad una rilevazione degli spettacoli proposti da compagnie sovvenzionate dallo Stato e predispone un elenco di spettacoli caratterizzati da tematiche contemporanee, da capacità di rinnovamento di linguaggio teatrale e dalla finalità di coinvolgimento del pubblico, stabilendo un adeguato equilibrio tra gli spettacoli già rappresentati e i nuovi allestimenti. Tale elenco costituisce la base del progetto nazionale di distribuzione, redatto tenendo conto della disponibilità di spazi teatrali idonei sotto il profilo tecnico e dell'entità del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale, destinando inoltre una particolare attenzione alle aree che hanno una inadeguata presenza teatrale.

4. L'ETI può riservare il 25 per cento delle recite a giovani formazioni non sovvenzionate e, fatta eccezione per le iniziative promozionali e casi di comprovata necessità, costituisce rapporti contrattuali a percentuale.

Art. 23.

Fondazioni ed Accademia nazionale di arte drammatica

1. Per le attività teatrali della società di cultura «La Biennale di Venezia», è concesso un contributo dello Stato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni.

2. Alla fondazione Istituto nazionale per il dramma antico è concesso un contributo dello Stato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni.

3. All'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnato un contributo, sulla base del programma triennale di attività, deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di tale contributo può essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti teatrali.

4. Si applica il comma 1 dell'articolo 22.

Art. 24.

Ulteriori attività teatrali

1. La quota delle risorse da riservare per ulteriori attività teatrali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, è attribuita, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni teatrali, anche con riferimento all'innovazione teatrale, all'ausilio a nuovi progetti teatrali, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza teatrale in aree del paese meno servite.

2. In particolare, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti nella permanenza triennale di una compagnia nell'ambito di un teatro municipale ovvero di più teatri nell'ambito di un territorio definito non superiore a quello di due province confinanti anche sulla base di un progetto multidisciplinare che prevede un numero predefinito di rappresentazione ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'amministrazione tiene conto dell'apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite convenzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 novembre 1999

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 42

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 12 — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», è pubbblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1985, n. 104.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante «Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1998, n. 10.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante «Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999, n. 18/L.

Nota all'art. 1:

— Per il titolo della legge 30 aprile 1985, n. 163, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, che modifica il regolamento CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti è pubblicato nella GUCE n. L193 del 31 luglio 1993.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492 (Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426; 8 gennaio 1998, n. 3; 29 gennaio 1998, n. 19; 29 gennaio 1998, n. 20 e 23 aprile 1998, n. 134):

«Art. 8. — 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: "commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo;

b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico" alla "Società di cultura la Biennale di Venezia" relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

«Art. 2. — 1. La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative):

«Art. 1. — 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, v. nelle note all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, v. nelle note all'art. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *a),* della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, v. nelle note all'art. 7.

— Per il testo dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, v. nelle note all'art. 7.

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

Nota all'art. 18:

— La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante: «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1967, n. 233.

Nota all'art. 19:

— Per il titolo della legge 14 agosto 1967, n. 800, vedi in nota all'art. 18.

Nota all'art. 22:

— La legge 14 dicembre 1978, n. 836, recante: «Riordinamento dell'Ente teatrale italiano» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1978, n. 361.

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 (Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia», a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 19. — 1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'art. 22;

c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e dei comune di Venezia;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

1-*bis.* Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'art. 13, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.

1-*ter.* Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-*bis,* è assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la società di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalità nei settori di attività indicati al comma 1-*bis.*

1-*quater.* Per lo svolgimento delle attività istituzionali della società di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, è stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 (Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico», a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *b),* della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 8. — 1. L'Istituto provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

d) eventuali proventi di gestione;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

1-*bis.* Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera *b),* l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attività con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo è assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera *b),* sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.

2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. L'Istituto, a partire dal 1° gennaio 1999, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione».

99G0543

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1º dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Strongoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Strongoli (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Strongoli (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Greco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1º dicembre 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Strongoli (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 4 novembre 1999 ed assunte al protocollo dell'ente il giorno successivo, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Crotone, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1731/25-3/Gab. del 5 novembre 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Strongoli (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Stefania Greco.

Roma, 26 novembre 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A10650

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1999.

Revoca del decreto ministeriale 22 marzo 1994 concernente l'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale A.C.A.I. nazionale S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei CAAF Imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1994, n. 74, con il quale è stata concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione cristiana artigiani italiani nazionale S.r.l.», in sigla «C.A.A.F. A.C.A.I. nazionale S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni;

Visto il verbale di assemblea redatto il 17 marzo 1998, a rogito notaio Conso Michele, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della suddetta società e la nomina del liquidatore nella persona del sig. Passalacqua Giuseppe;

Vista la nota del 26 marzo 1998, con la quale il liquidatore ha comunicato che l'attività di assistenza fiscale è stata esercitata unicamente nell'anno 1994 e che i supporti magnetici contenenti i dati relativi all'attività prestata sono conservati presso la sede della stessa società, in Roma, p.zza Capranica n. 78, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la nota del 28 maggio 1998 delle Assicurazioni Generali S.p.a., nella quale è confermata la cessazione del contratto a far data dal 21 febbraio 1995;

Considerato, pertanto, che sono stati compiuti gli adempimenti previsti nei confronti degli utenti e dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuto che la polizza di assicurazione n. 39035676, a suo tempo stipulata con le Assicurazioni Generali S.p.a., rappresenta una congrua garanzia per l'esercizio del diritto di rivalsa spettante agli utenti in caso di sanzioni amministrative irrogate loro in conseguenza degli errori formali imputabili al C.A.A.F., operando detta garanzia per le denunce di sinistro pervenute entro dieci anni dalla cessazione del contratto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale A.C.A.I. nazionale S.r.l.», con decreto ministeriale 22 marzo 1994.

La predetta società viene cancellata dall'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese dov'era iscritta al n. 24;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A10703

DECRETO 30 novembre 1999.

Revoca del decreto ministeriale 2 agosto 1993 concernente l'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.N.A. Lombardia S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei CAAF Imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale del 2 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1993, n. 196, con il quale è stata concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.N.A. Lombardia S.r.l.», l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese a norma dell'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413, del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni;

Visto il verbale di assemblea straordinaria redatto il 16 dicembre 1997, a rogito notaio Leotta Ignazio, con il quale viene deliberato lo scioglimento anticipato della suddetta società e la nomina del liquidatore nella persona del sig. Vanetti Pietro;

Visto il verbale di assemblea del 29 maggio 1996, dal quale risulta che l'attività di assistenza fiscale è stata esercitata fino all'anno d'imposta 1995;

Vista la nota del 15 novembre 1998, con la quale il liquidatore ha comunicato che il contratto di assicurazione è cessato a seguito dell'apertura della fase di liquidazione, che i supporti magnetici contenenti i dati relativi all'attività prestata sono conservati presso la sede della liquidazione, sita in Milano, viale Monza 270, per la durata prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerato, pertanto, che sono stati compiuti gli adempimenti previsti nei confronti degli utenti e dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuto che la polizza di assicurazione n. 1700/65/23629726, a suo tempo stipulata con l'UNIPOL Assicurazioni S.p.a., rappresenta una congrua garanzia per l'esercizio del diritto di rivalsa spettante agli utenti in caso di sanzioni amministrative irrogate loro in conseguenza degli errori formali imputabili al C.A.A.F., operando detta garanzia per le denunce di sinistro pervenute entro dieci anni dalla cessazione del contratto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese concessa al «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.N.A. Lombardia S.r.l.», con decreto ministeriale 2 agosto 1993.

La predetta società viene cancellata dall'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese dov'era iscritta al n. 5;

ll presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A10704

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROVVEDIMENTO 1° dicembre 1999.

Trasferimento di debiti per complessive L. 260.000.000 dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con il quale è stata soppressa la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione della suddetta Cassa mutua sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti debiti:

1) L. 140.000.000 nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per capitale di copertura riferito a n. 16 dipendenti della suddetta Cassa mutua in liquidazione che hanno optato per il mantenimento del trattamento integrativo di previdenza;

2) nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. (gestione ex C.P.D.E.L.) per contribuzione al Fondo integrativo di previdenza relativa a n. 55 dipendenti della Cassa mutua di cui si parla;

Considerato che la definizione dei suddetti debiti risulta a tutt'oggi difficoltosa in quanto non è stato possibile acquisire la documentazione necessaria né le relative richieste da parte degli enti previdenziali interessati per l'individuazione delle rispettive posizioni;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura dell'ente sopraindicato, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo i suddetti debiti per complessive L. 260.000.000 dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) in liquidazione;

Decreta:

I debiti di cui alle premesse per complessive lire 260.000.000 (di cui L. 140.000.000 nei confronti dell'I.N.P.S. e L. 120.000.000 nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.) sono trasferiti, ai sensi e con le modalità dettate dall'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Trento all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

99A10682

PROVVEDIMENTO 1° dicembre 1999.

Trasferimento di debiti per complessive L. 40.500.000 dall'Opera pia per la cura balneare marina in Milano, all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, con il quale l'Opera pia per la cura balneare marina in Milano è stata dichiarata estinta in applicazione dell'art. 113, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e che alle relative operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria della citata IPAB sono rappresentate da debiti in contestazione connessi a vertenze giudiziarie tuttora da definire;

Rilevato che tali pretese creditorie, per rivendicazioni retributive da parte di alcuni ex dipendenti, sono le seguenti:

Galliena Paola per L. 9.000.000;

Iosano Mario per L. 15.000.000;

Rizzo Maria Rosa per L. 16.500.000;

Ritenuto che al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie della suddetta IPAB, occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i debiti per complessive L. 40.500.000 dall'Opera pia per la cura balneare marina in Milano all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.);

Decreta:

I debiti in premessa indicati per rivendicazioni retributive degli ex dipendenti: Galliena Paola, Iosano Mario e Rizzo Maria Rosa rispettivamente di L. 9.000.000, L. 15.000.000 e L. 16.500.000, sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Opera pia per la cura balneare marina in Milano all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il Ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

99A10683

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale denominata «Mineralneri Fonte delle Rocce», in Capranica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 aprile 1992 con la quale la società Chinotto Neri S.r.l., con sede in Capranica (Viterbo), s.s. Cassia km 54, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Mineralneri Fonte delle Rocce» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte delle Rocce e degli Etruschi», sita in comune di Capranica (Viterbo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 26 maggio 1999: «favorevole affinché la società Chinotto Neri S.r.l., possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Mineralneri Fonte delle Rocce" di Capranica (Viterbo) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici». La dicitura «può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico» potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Mineralneri Fonte delle Rocce» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte delle Rocce e degli Etruschi», sita in comune di Capranica (Viterbo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A10708

DECRETO 25 novembre 1999.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Mineralneri Fonte delle Rocce», in Capranica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1999 con la quale la società Chinotto Neri S.r.l., con sede in Capranica (Viterbo), s.s. Cassia km 54, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Mineralneri Fonte delle Rocce» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte delle Rocce e degli Etruschi», sita in comune di Capranica (Viterbo), in «Fonte delle Rocce»;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1955, n. 614, con il quale è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale naturale «Mineralneri Fonte delle Rocce»;

Visto il decreto dirigenziale 24 novembre 1999, n. 3195-115, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Mineralneri Fonte delle Rocce»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Mineralneri Fonte delle Rocce» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte delle Rocce e degli Etruschi» sita in comune di Capranica (Viterbo), in «Fonte delle Rocce».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 25 novembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A10709

DECRETO 26 novembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zeffix» lamivudina. (Decreto UAC/C n. 88/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/114/001 - ZEFFIX - 100 mg compressa rivestita con film - scatola contenente 28 compresse in blister a doppio strato - uso orale;

EU/1/99/114/002 - ZEFFIX - 100 mg compressa rivestita con film - scatola contenente 84 compresse in blister a doppio strato - uso orale;

EU/1/99/114/003 - 5mg/ml - soluzione orale - flacone da 240 ml di soluzione orale - uso orale.

Titolare: Glaxo Group Ltd, Greenfor road, Greenford, Middlesex UB6 0NN United Kingdom.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 29 luglio 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ZEFFIX - lamivudina;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medici-

nali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 16/17 novembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Zeffix lamivudina - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ZEFFIX lamivudina - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Zeffix» 100 mg compressa rivestita con film, scatola contenente 28 compresse in blister a doppio strato, uso orale; A.I.C. n. 34506016/E (in base 10), 10X190 (in base 32);

«Zeffix» 100 mg compressa rivestita con film, scatola contenente 84 compresse in blister a doppio strato, uso orale; A.I.C. n. 34506028/E (in base 10), 10X19D (in base 32);

«Zeffix» 5mg/ml, soluzione orale, flacone da 240 ml di soluzione orale, uso orale; A.I.C. n. 34506030/E (in base 10), 10X19G (in base 32).

Titolare AIC: Glaxo Group Ltd, Greenfor road, Greenford, Middlesex UB6 ONN, United Kingdom.

Art. 2.

La specialità medicinale nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«Zeffix» 100 mg compressa rivestita con film, scatola contenente 28 compresse in blister a doppio strato, uso orale; A.I.C. n. 34506016/E (in base 10), 10X190 in base 32), classe A/37 - A/71;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 123.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 203.000 (IVA inclusa);

«Zeffix » 100 mg compressa rivestita con film, scatola contenente 84 compresse in blister a doppio strato, uso orale; A.I.C. n. 34506028/E (in base 10), 10X19D (in base 32), classe C;

«Zeffix» 5mg/ml, soluzione orale, flacone da 240 ml di soluzione orale, uso orale; A.I.C. n. 34506030/E (in base 10), 10X19G (in base 32), classe A37 - A/71;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 52.800 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 87.100 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 26 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10647

DECRETO 26 novembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Cetrotide» cetrorelix. (Decreto UAC/C n. 87/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/100/001 - «Cetrotide» cetrorelix - 0,25 mg 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente per preparazioni iniettabili;

EU/1/98/100/002 - «Cetrotide» cetrorelix - 0,25 mg 7 flaconi polvere + 7 siringhe preriempite solvente per preparazioni iniettabili;

EU/1/98/100/003 - «Cetrotide» cetrorelix - 3 mg 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente per preparazioni iniettabili.

Titolare: Asta Medica Aktiengesellschafi, An del Pikardie 10, D-01277 Dresden (Germany).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 aprile 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetrotide - cetrorelix»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 16/17 novembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Cetrotide» cetrorelix - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale CETROTIDE cetrorelix - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Cetrotide» cetrorelix - 0,25 mg 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente per preparazioni iniettabili; A.I.C. n. 034419010/E (in base 10), 10UDB2 (in base 32);

«Cetrotide» cetrorelix - 0,25 mg 7 flaconi polvere + 7 siringhe preriempite solvente per preparazioni iniettabili; A.I.C. n. 034419022/E (in base 10), 10UDBG (in base 32);

«Cetrotide» cetrorelix - 3 mg 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita solvente per preparazioni iniettabili; A.I.C. n. 034419034/E (in base 10), 10UDBU (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 26 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10648

DECRETO 26 novembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Novorapid» insulina aspart. (Decreto UAC/C n. 85/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/119/001 - Novorapid - insulina aspart, 100 U/ml soluzione per iniezione 1 fiala 10 ml uso sottocutaneo;

EU/1/99/119/002 - Novorapid Penfill - insulina aspart, 100 U/ml soluzione per iniezione 5 cartucce 1,5 ml uso sottocutaneo;

EU/1/99/119/003 - Novorapid Penfill - insulina aspart, 100 U/ml soluzione per iniezione 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/99/119/004 - Novorapid Novolet - insulina aspart, 100 U/ml soluzione per iniezione 5 siringhe preriempite 1,5 ml uso sottocutaneo;

EU/1/99/119/005 - Novorapid Novolet - insulina aspart, 100 U/ml soluzione per iniezione 5 siringhe preriempite 3 ml uso sottocutaneo.

Titolare: Novo Nordisk A/S 2880, Bagsvaerd (Danimarca).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 7 settembre 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novorapid» - insulina aspart;

Visto il decreto leglativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a

norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della responsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 16/17 novembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Novorapid» insulina aspart - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NOVORAPID insulina aspart - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Novorapid» insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 1 fiala 10 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498016/E (in base 10), 10WTHD (in base 32);

«Novorapid Penfill» insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 5 cartucce 1,5 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498028/E (in base 10), 10WTHD (in base 32);

«Novorapid Penfill» insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498030/E (in base 10), 10WTHG (in base 32);

«Novorapid Novolet» insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 5 siringhe preriempite 1,5 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498042/E (in base 10), 10WTHU (in base 32);

«Novorapid Novolet» insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 5 siringhe preriempite 3 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498055/E (in base 10), 10WTJ7 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S 2880, Bagsvaerd (Danimarca).

Art. 2.

La specialità medicinale nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«Novorapid» - insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 1 fiala 10 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498016/E (in base 10), 10WTHD (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.993 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 46.200 (IVA inclusa);

«Novorapid Penfill» insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 5 cartucce 1,5 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498028/E (in base 10), 10WFHD (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 21.025 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 34.700 (IVA inclusa);

«Novorapid Penfill» insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 5 cartucce 3 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498030/E (in base 10), 10WTHG (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 41.990 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 69.300 (IVA inclusa).

«Novorapid Novolet» insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 5 siringhe preriempite 1,5 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498042/E (in base 10), 10WTHU (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 21.025 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 34.700 (IVA inclusa);

«Novorapid Novolet» insulina aspart - 100 U/ml soluzione per iniezione 5 siringhe preriempite 3 ml uso sottocutaneo; A.I.C. n. 034498055/E (in base 10), 10WTJ7 (in base 32); classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 41.990 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 69.300 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 26 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10649

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 novembre 1999.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 19 maggio 1999 con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Maria Siobhan Nicholson i titoli professionali conseguiti in Inghilterra, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento della prova attitudinale;

Vista la nota del 4 ottobre 1999, prot. n. 9475/1, con cui il provveditore agli studi di Sassari ha comunicato che l'intressata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il titolo di «Degree Bachelor of Education», rilasciato in data 26 giugno 1991 dal Newcastle Upontyne Politechnic, conseguito in Inghilterra dalla sig.ra Maria Siobhan Nicholson, nata a Ripon (Gran Bretagna) il 5 luglio 1968, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: MANIÀCI

99A10725

DECRETO 12 novembre 1999.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994 n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 25 marzo 1999, con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Maria Del Carmen Ramos Cano, i titoli professionali conseguiti in Spagna, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento del tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 23 settembre 1999, prot. n. 7858, con cui il provveditore agli studi di Torino ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il titolo di studio denominato «Deplomado en Profesorado De Educacion General Basica» rilasciato in data 13 luglio 1993 dal rettore dell'università di Granada alla sig.ra Maria Del Carmen Ramos Cano nata a Olula del Rio (Almeria) - Spagna il 12 settembre 1965, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 12 novembre 1999

Il direttore generale: MANIÀCI

99A10713

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 1999.

Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta del «Prosciutto di San Daniele».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di accordi del sistema agroalimentare da realizzare per produzioni di qualità sancite ai sensi di regolamenti comunitari di settore, con particolare riguardo alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette;

Considerate le condizioni produttive delle denominazioni di origine protette le cui caratteristiche qualitative derivano dalla materia prima e dalla localizzazione territoriale;

Considerata in particolare l'esigenza di assicurare il mantenimento del livello qualitativo anche in relazione alla disponibilità di materia prima idonea, attesi i condizionamenti connessi con l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonché le limitazioni derivanti dai naturali cicli biologici;

Considerato altresì che le produzioni a denominazione di origine protetta rappresentano una componente rilevante del comparto agricolo, in quanto direttamente connesse con la materia prima trattandosi di prodotti di prima trasformazione;

Considerato inoltre che tali accordi sono sottoposti all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Esaminato il protocollo di accordo, depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulato in data 7 settembre 1999 tra il consorzio del Prosciutto di San Daniele, in rappresentanza delle imprese di stagionatura e Coldiretti, Confagricoltura, CIA, U.NA.PRO.S. e A.N.A.S. in rappresentanza dei produttori suinicoli, interessati alla DOP «Prosciutto di San Daniele», riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 con regolamento (CE) n. 1107/96;

Ritenuto di non poter procedere alla approvazione delle parti in cui esso risulta difforme dalle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come richiamata dal comma 4 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 173/1998;

Decreta:

Art. 1.

È acquisito il protocollo di accordo stipulato in data 7 settembre 1999 tra il Consorzio del prosciutto di San Daniele, in rappresentanza delle imprese di stagionatura e Coldiretti, Confagricoltura, CIA, U.NA.PRO.S. e A.N.A.S. in rappresentanza dei produttori suinicoli, interessati alla DOP «Prosciutto di San Daniele», riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 con regolamento (CE) n. 1107/96, depositato presso questo Ministero.

Art. 2.

Agli effetti del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1998 il protocollo di accordo di cui all'art. 1 è approvato nel seguente testo:

1. Le parti convengono di concertare in modo bilaterale e paritetico la politica della qualità della DOP «Prosciutto di San Daniele» avvalendosi dell'organo interprofessionale a tal fine istituito, nonché attraverso la definizione di tutte le questioni di rilievo sul piano organizzativo ed economico derivanti dall'applicazione del disciplinare.

2. Lo scopo predetto inquadra indirizzi attuativi della programmazione previsionale e coordinata delle produzioni ai fini di conseguire, per ciò stesso, adeguati miglioramenti della qualità delle produzioni.

3. Le parti promuovono misure idonee al conseguimento delle finalità indicate al punto 2 e, con esse, possibili restrizioni strettamente necessarie conformemente alle previsioni dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 173/1998, attraverso un sistema di monitoraggio della materia prima disponibile per la produzione del «Prosciutto di San Daniele» e delle quantità prodotte.

4. A tal fine le parti attribuiscono ad un soggetto interprofessionale - pariteticamente partecipato dai firmatari del presente accordo - il compito di individuare, utilizzando ogni informazione utile a conoscere le potenzialità produttive dell' areale di produzione anche in rapporto al presumibile andamento mercantile, almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno solare, l'ammontare presumibile delle quantità destinate alla trasformazione, ai fini di permettere agli organi incaricati dei compiti di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 un'adeguata programmazione delle attività di controllo e di certificazione.

5. Il soggetto interprofessionale di cui al punto 4 - da costituirsi dalle parti con successivo scambio di lettere entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo - sarà integrato, con finalità consultive, da una rappresentanza delle imprese di macellazione operanti nel circuito della DOP, designata dalla loro entità associativa più rappresentativa a livello nazionale.

6. Le determinazioni adottate dall'organismo interprofessionale di cui al punto 4, purché non si configurino come modifiche al disciplinare registrato in ambito

comunitario, sono vincolanti per le parti che sottoscrivono il presente accordo, se assunte con l'unanime consenso delle medesime e approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Al predetto organismo è delegata ogni successiva attività di definizione e di indirizzo degli aspetti gestionali ed attuativi del presente accordo.

7. Per le ragioni suesposte è prevista la segnalazione all'organismo di controllo ed al Ministero di incrementi della produzione che appaiono anomali rispetto ai dati risultanti dal monitoraggio di cui al punto 3 affinché l'organismo di controllo valuti e sottoponga al Ministero per l'approvazione una modifica del piano di controllo (anche temporanea) che preveda un'intensificazione dei controlli stessi.

8. Il presente accordo ha durata triennale ed è finalizzato ad operare negli anni 2000, 2001 e 2002.

9. Le parti auspicano che il presente accordo possa essere esteso, in qualsiasi momento e per le medesime esigenze, anche agli altri prosciutti a DOP per il tramite del relativo Consorzio.

Art. 3.

Tutte le determinazioni di cui al punto 6 del precedente articolo diventeranno vincolanti solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i soggetti firmatari del protocollo di accordo di cui all'art. 1 faranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali ex Divisione VI, la loro adesione al protocollo di accordo così come approvato dall'art. 2 del presente decreto.

Entro il predetto termine, potrà far pervenire la propria adesione all'accordo anche la categoria dei macellatori che pure partecipa alla filiera ed è legittimata a sottoscrivere gli accordi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1998.

L'adesione di tale categoria comporterà la partecipazione della stessa all'organo interprofessionale di cui al punto 4 dell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 296

99A10712

DECRETO 7 dicembre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Fontina» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53, della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio produttori Fontina, con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53, della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione

dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta», con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. 10;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)*, dell'art. 53, della legge n. 128/1998, al Ministero delle politiche agricole e forestali debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» risulta già iscritto nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, e di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta», con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. 10, è iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi della comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998.

Art. 2.

L'organismo privato di controllo «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione di prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. 10, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Fontina» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comporta l'obbligo per «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

L'organismo privato autorizzato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Fontina».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve disposizioni previste all'art. 3 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fontina» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fontina» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A10653

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 dicembre 1999.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie, di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO I DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO
E POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e in particolare l'art. 4 che, nel regolare la concessione di specifici contributi a piccole e medie aziende per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, prevede, al secondo comma, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed inclusi in un apposito albo;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1982 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4, e che, in particolare, prevede l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata - che regola le attività di ricerca commissionate da PMI a laboratori autorizzati ed in particolare il comma 13, che prevede la verifica periodica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1º febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997, 29 maggio 1998, 27 settembre 1999 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, 2 marzo 1987, 2 dicembre 1988, 31 maggio 1990, 7 febbraio 1992, 30 giugno 1993, 22 dicembre 1994, 24 maggio 1996, 15 gennaio 1997, 4 settembre 1997, 23 giugno 1998 e 9 ottobre 1999 con i quali si è provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento dell'albo in relazione alle domande di iscrizione pervenute;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 9 novembre 1999, dal comitato tecnico scientifico ex art. 7, legge n. 46/1982, integrato con decreto ministeriale n. 33 del 2 febbraio 1999 dai rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero per le politiche agricole;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Emilia-Romagna:

1. Faber S.r.l. - Via dell'Industria, 19 - 41100 Modena.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.24.3 - Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico non attualmente classificate.

Punto di primo contatto:

tel. 059-283557 - fax 059-283509 - E-mail: faber@sirnet.it - sito Internet: www.geocities.com/TimesSquare/Hangar/4500/faber/faber.html

2. Rial Vacuum S.p.a. - Via Campanini, 3/A - 43100 Parma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.56 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (apparecchiature di ultra alto vuoto e criogenia).

Punto di primo contatto:

tel. 0521-949309 - fax 0521-949300 - E-mail: sales@rialvacuum.com - sito Internet: www.rialvacuum.com

Friuli-Venezia Giulia:

3. Leochimica di Faita & C. S.n.c. - Via Viatta, 1 - Orcenico Inferiore - 33080 Zoppola (Pordenone).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

05.03 - Attività dei servizi connessi alla pesca ed alla piscicoltura;

15 - Industrie alimentari e delle bevande;

74 - Altre attività professionali ed imprenditoriali.

Punto di primo contatto:

tel. 0434-574345 - fax 0434-977068 - E-mail: leochimica@tin.it

4. Polytech - Società cooperativa centro ricerche a r.l. - Area Science Park - Padriciano, 99 - 34012 Trieste.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.d - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dei polimerici.

Punto di primo contatto:

tel. 040-3756616 - fax 040-9220016 - E-mail: mariotti@polytech3.area.trieste.it - sito Internet: www.polyteche3.area.trieste.it

Lombardia:

5. Beta 80 S.p.a. software e sistemi - Via Carducci, 43-*bis* - 20099 Sesto San Giovanni (Milano).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

30.02 - Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature per l'informatica;

33.3 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 02-24956211 - fax 02-24956262 - E-mail: cuccoresea@beta80.it - sito Internet: www.beta80.it

6. Bull HN Information Systems Italia S.p.a. - Via ai Laboratori Olivetti, 79 - 20010 Pregnana Milanese (Milano).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

30 - Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici;

32 - Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni;

33 - Fabbricazione di apparecchi medicinali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici.

Punto di primo contatto:

tel. 02-93368365 - fax 02-93368222 - E-mail: letizia.chiellino@bull.it - sito Internet: www.bull.it

7. M.B. International S.r.l. - Via Saroch, 152 - 23030 Livigno (Sondrio).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

64.2 - Telecomunicazioni.

Punto di primo contatto:

tel. 02-40910570 - fax 02-40910582 - E-mail: mbintern@tin.it - sito Internet: mbintern.com

Piemonte:

8. Appel Elettronica S.r.l. - Via La Marmora, 9 - 10128 Torino.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

32.20.2 - Impianti telefonia, centralini automatici e non automatici;

32.30 - Apparecchi e servizi per registrazione e riproduzione suono.

Punto di primo contatto:

tel. 011-9030411 - fax 011-9034064 - E-mail: appel@appel.it - sito Internet: www.appel.it

9. CSP - Centro di eccellenza per la ricerca, sviluppo e sperimentazione di tecnologie avanzate informatiche e telematiche s.c. a r.l. - Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.2 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;

72.6 - Altre attività connesse all'informatica.

Punto di primo contatto:

tel. 011-3168245 - fax 011-3168322 - E-mail: donatella.diotti@csp.it - sito Internet: www.csp.it

Puglia:

10. Masmec S.r.l. - Via dei Gigli, 21 - 70026 Modugno (Bari).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.56.5 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici.

Punto di primo contatto:

tel. 080-5314922 - fax 080-5314922 - E-mail: ricerca.masmec@pangeanet.it - sito Internet: www.ec-promoter.com/masmec

Toscana:

11. Aurelia microelettronica S.r.l. - Via Giuntini, 25 - Frazione Navacchio - 56023 Cascina (Pisa).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.1 - Costruzione di apparati e moduli elettronici;

74.20.6 - Progettazione di moduli elettronici.

Punto di primo contatto:

tel. 0584-388398 - fax 0584-388959 - E-mail: info@caen.it - sito Internet: www.caen.it

12. Consorzio Pisa Ricerche - Piazza Alessandro d'Ancona, 1 - 56127 Pisa.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.0 - Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

72.60.1 - Servizi di telematica, robotica, eidomatica.

Punto di primo contatto:

tel. 050-972311 - fax 050-540056 - E-mail: m.andreucci@cpr.it - sito Internet: www.cpr.it

13. Polo nazionale bioelettronica - Parco Scientifico e Tecnologico dell'Elba - Consorzio - Via Roma, 28 - 57030 Marciana (Livorno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 010-532890 - fax 010-532890 - E-mail: carlevar@tin.it - sito Internet: www.pst-elba.it

Veneto:

14. Lead Consulting S.r.l. - Via Diaz, 27 - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.3 - Elaborazione elettronica dei dati.

Punto di primo contatto:

tel. 0424-503935 - fax 0424-503943 - E-mail: rluca@lead.it - sito Internet: www.lead.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1999

Il dirigente: MERCURI

99A10654

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa p.l. «C.E.S.I.V.», con sede in Vische (Torino), costituita per rogito notaio Re Giovanni in data 3 ottobre 1959, rep. n. 11915, registro imprese di Torino n. 883, tribunale di Ivrea (Torino), B.U.S.C. n. 714/66151;

2) società cooperativa cons. «I-DEMA», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro in data 23 febbraio 1971, repertorio n. 85380, registro imprese di Torino n. 385/71, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 2674/114293;

3) società cooperativa agr. «La Torinese carni», con sede in Chivasso (Torino), costituita per rogito notaio Vallania Massimo in data 24 aprile 1978, repertorio n. 149014, registro imprese di Torino n. 1491/78, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 3669/161597;

4) società cooperativa mista «C.OR.A. Coop. organizzazione acquisti», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Perotti Giorgio in data 14 maggio 1980, repertorio 117311, registro imprese di Torino n. 2537/80, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 4056/177031;

5) società cooperativa mista «Gruppo musicale cameristico», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Vosa Vittorio in data 26 febbraio 1981, repertorio n. 5449, registro imprese di Torino n. 2029/81, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 4211/183176;

6) società cooperativa p.l. «La Giordano», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro in data 15 febbraio 1988, repertorio 237449, registro imprese di Torino n. 1601/88, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5193/233524;

7) società cooperativa p.l. «Tekne 88», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Zamparelli Alberto in data 30 giugno 1988, repertorio n. 220416, registro imprese di Torino n. 3620/88, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5256/235862;

8) società cooperativa mista «Coop. S.E.L.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Perotti Giorgio in data 28 gennaio 1992, repertorio n. 207031, registro imprese di Torino n. 1180/92, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5743/257572;

9) società cooperativa mista «Cooperativa sociale l'impegno», con sede in Rivarolo C.se (Torino), costituita per rogito notaio Bertani Stefano, in data 23 maggio 1995, repertorio n. 57004, registro imprese di Torino n. 3381/95, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 6165/271982.

10) società cooperativa mista «Trofarello due - Società cooperativa sociale», con sede in Trofarello (Torino), costituita per rogito notaio D'Ambrosi Mauro, in data 8 novembre 1995, repertorio n. 32653, registro imprese di Torino n. 736/96, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 6210/273286.

Torino, 18 novembre 1999

Il dirigente del servizio: ROSSI

99A10651

DECRETO 23 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544 primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza,

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dei citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisto al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Oftanto», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio Nicola Persico in data 14 maggio 1968, registro società n. 425 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 613;

2) società cooperativa «Potenza», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Giuliano Scardaccione in data 16 novembre 1976, registro società n. 1323 tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 986;

3) società cooperativa «Lattierie riunite», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 17 dicembre 1976, registro società n. 1340 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1006;

4) società cooperativa «La Sorbettiva bis», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Libero De Bellis in data 7 dicembre 1982, registro società n. 2315 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1615;

5) società cooperativa «Euroconfezioni tessuti alta moda», con sede in Rionero in Vulture, costituita per rogito notaio Salvatore Di Martino in data 17 settembre 1985, registro società n. 1228 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 1785;

6) società cooperativa «Italtec», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 30 giugno 1988, registro società n. 4222 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2147;

7) società cooperativa «Volturinia», con sede in Calvello, costituita per rogito notaio Luigi Gatti in data 2 febbraio 1990, registro società n. 4630 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2310;

8) società cooperativa «Immagine», con sede in Sasso di Castalda, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 12 settembre 1989, registro società n. 4686 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2322;

9) società cooperativa «A.M.C.A.T», con sede in Marsicovetere, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 14 luglio 1991, registro società n. 2353 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2460;

10) società cooperativa «Gran Cadena», con sede in Muro Lucano, costituita per rogito notaio Luigi Gatti in data 27 giugno 1991, registro società n. 5178 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2469;

11) società cooperativa «Cooperativa di credito popolare agromontese», con sede in Latronico, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 8 agosto 1991, registro società n. 1492 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n.2470;

12) società cooperativa «Publi video service», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 29 ottobre 1992, registro società n. 5468 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2538;

13) società cooperativa «Coopservice murese», con sede in Muro Lucano, costituita per rogito notaio Beatrice Simone in data 26 novembre 1991, registro società n. 5246 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2546;

14) società cooperativa «Produttori zootecnici consociati», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Luigi Gatti in data 7 ottobre 1991, registro società n. 5202 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2556;

15) società cooperativa «Tessil Trieste», con sede in Sant'Angelo Le Fratte, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 2 gennaio 1995, registro società n. 6020 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2662.

Potenza, 23 novembre 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A10652

DECRETO 23 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio trifoglio - Società cooperativa a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio trifoglio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli;

Viste le relazioni dei commissari governativi;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Vecchio trifoglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita in data 18 maggio 1988, con atto a rogito del notaio dott. Gabriele Giustiniani di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 15 giugno 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Domenico Rigitano, con residenza in Napoli, via G. Iannelli n. 186, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10684

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Supercoop a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la scadenza in data 27 gennaio 1999, depositata in cancelleria il 29 gennaio 1999 con la quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Supercoop a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Supercoop a r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita in data 16 febbraio 1987 con atto a rogito notaio Mario Matano di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), omologato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto del 3 marzo 1987, iscritta al n. 6610/87 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Francesco Buco, nato a Roccamonfina il 4 dicembre 1957, con studio in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), via P. Fratta n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10685

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Leo-Lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lonigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 15 giugno 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Leo-Lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lonigo (Vicenza), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Leo-Lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lonigo (Vicenza), costituita in data 5 febbraio 1987, con atto a rogito del notaio dott. Gian Paolo Boschetti di Vicenza, omologato dal tribunale di Vicenza, con decreto in data 19 febbraio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Fanilo Bertazzo, nato a Milano il 9 settembre 1961, con studio in Selvazzano Dentro (Padova), via Firenze n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10686

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. di lavoro e produzione artigiana «D.T.M.», in Marano di Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 giugno 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. di lavoro e produzione artigiana «D.T.M.», con sede in Marano di Napoli dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a r.l. di lavoro e produzione artigiana «D.T.M.», con sede in Marano di Napoli, costituita in data 3 dicembre 1997 con atto a rogito notaio Giampiero De Cesare di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 21 gennaio 1998, iscritta al n. 20469/98 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Francesco Buco, nato a Roccamonfina (Caserta) il 4 dicembre 1957, con studio in Santa Maria Capua Vetere, via P. Fratta n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10687

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Villanova (C.A.V.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», in frazione Villanova di Marsciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 20 agosto 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Villanova (C.A.V.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in frazione Villanova di Marsciano (Perugia), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Villanova (C.A.V.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in frazione Villanova di Marsciano (Perugia), costituita in data 29 novembre 1984, con atto a rogito del notaio dott. Mario Donati Guerrieri di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto in data 20 dicembre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Federico Vergani, nato a Milano

il 9 luglio 1966 residente a Montecastrilli (Terni), in viale G. Verdi, 117, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10688

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio incremento zootecnico - Co.Pr.I.Zoo. a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 10 febbraio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio Incremento Zootecnico - Co.Pr.I.Zoo. a r.l.», con sede in Macerata, in liquidazione, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio incremento zootecnico - Co.Pr.I.Zoo. a r.l.», con sede in Macerata, in liquidazione, costituita in data 30 novembre 1977, con atto a rogito del notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti, di Macerata e Camerino, omologato dal tribunale di Macerata, con decreto in data 19 dicembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. rag. Paolo Longhi, nato a Tripoli (Libia) il 30 aprile 1939 con studio in Jesi (Ancona) in viale Don Minzoni n. 3/q, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10689

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «South arredi - Soc. coop. a r.l.», in Maglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 settembre 1998 e successivo accertamento ispettivo in data 22 giugno 1999 effettuate nei confronti della società cooperativa «South arredi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Maglie (Lecce), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «South arredi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Maglie (Lecce), costituita in data 26 aprile 1988 con atto a rogito notaio Alfredo Positano di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 14 maggio 1988, iscritta al n. 12060 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Annamaria Epicoco, nata il 14 gennaio 1960 e residente a Bari in via Zanardelli, 68, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10690

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bucaneve - Soc. coop. a r.l.», in Colere, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 maggio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Bucaneve - Soc. coop. a r.l.», con sede in Colere (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bucaneve - Soc. coop. a r.l.», con sede in Colere (Bergamo), costituita in data 11 dicembre 1981 con atto a rogito notaio Adriano Sella di Bergamo, omologato dal tribunale di Bergamo con decreto dell'11 gennaio 1982, iscritta al n. 19575 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Filippo Zucchelli, nato a Osio Sopra (Bergamo) il 5 ottobre 1964 ed ivi residenti in via Monviso, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10691

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Copsan - Soc. coop. a r.l.», in Trani, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 maggio 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Copsan - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trani (Bari) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Copsan - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trani (Bari), costituita in data 26 gennaio 1983 con atto a rogito notaio Roberto Carino di Bari, omologato dal tribunale di Trani con decreto del 22 febbraio 1983, iscritta al n. 5464 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Annamaria Epicoco, nata il 14 gennaio 1960, residente a Bari in via Zanardelli, 68, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10692

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cantina sociale coop. tra viticoltori e coltivatori diretti - Soc. coop. a r.l.», in Turi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 gennaio 1998 e successivo accertamento ispettivo in data 23 gennaio 1999 effettuate nei confronti della società cooperativa in liquidazione volontaria «Cantina sociale coop. tra viticoltori e coltivatori diretti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Turi (Bari) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa in liquidazione volontaria «Cantina sociale coop. tra viticoltori e coltivatori diretti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Turi (Bari), costituita in data 25 gennaio 1960 con atto a rogito notaio Leonardo Pecchioli di Polignano a Mare, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 4 febbraio 1960, iscritta al n. 4503 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, ivi residente in piazza Tricarico, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10693

DECRETO 23 novembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro Mediterraneo per le nuove professioni - Società cooperativa a r.l.», in Sassari.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° dicembre 1998 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Centro Mediterraneo per le nuove professioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sassari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro Mediterraneo per le nuove professioni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sassari, costituita in data 13 dicembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Maniga di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari in data 15 gennaio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Patrizia Campus nata ad Ozieri il 13 agosto 1965, residente in Sassari via Amendola, 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10694

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 dicembre 1999

Dollaro USA	1,0038
Yen giapponese	104,06
Dracma greca	329,85
Corona danese	7,4421
Corona svedese	8,5870
Sterlina	0,62150
Corona norvegese	8,0910
Corona ceca	35,877
Lira cipriota	0,57703
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,61
Zloty polacco	4,2237
Tallero sloveno	198,2244
Franco svizzero	1,6017
Dollaro canadese	1,4866
Dollaro australiano	1,5795
Dollaro neozelandese	2,0234
Rand sudafricano	6,1553

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10734

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cimexil»

Estratto decreto n. 730 del 22 novembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CIMEXIL, nelle forme e confezioni: «200 mg compresse», 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2, c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale 00752450155.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 029439015 (in base 10), 0W2F17 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: A.F.O.M. Medical S.p.a., stabilimento sito in Brandizzo (Torino), via Torino, 448 (produzione completa).

Composizione: una compressa:

principio attivo: cimetidina 200 mg;

eccipienti: amido di mais 35 mg, olio di ricino idrogenato 10 mg, magnesio stearato 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffiicale* della Repubblica italiana.

99A10658

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muse»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 381 del 27 ottobre 1999

Specialità medicinale: MUSE.

Titolare A.I.C.: Vivus UK.

Sede legale del titolare: Providence House, River Street-SL4 1QT Windsor, Berkshire - GB.

Indicazioni terapeutiche:

1) trattamento delle disfunzioni erettili di origine principalmente organica;

2) metodo aggiuntivo ad altri test per la diagnosi e la cura della disfunzione erettile.

Confezioni:

1 inserto transuretrale 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376018/M (in base 10), 10T2BL (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 125 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 4,875 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

3 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376020/M (in base 10), 10T2BN (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 125 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 4,875 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

6 inserti transuretrali 125 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376032/M (in base 10), 10T2C0 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 125 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 4,875 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

1 inserto transuretrale 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376044/M (in base 10), 10T2CD (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 250 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 9,75 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus INC, 1200 Paco Way Lakewood (USA) fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

3 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376057/M (in base 10), 10T2CT (in base 32);

classificazione al sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 250 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 9,75 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

6 inserti transuretrali 250 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376069/M (in base 10), 10T2D5 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 250 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 9,75 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

1 inserto transuretrale 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376071/M (in base 10), 10T2D7 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto mininisteriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 500 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 4,5 mg.

Officine di pruduzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

3 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376083/M (in base 10), 10T2DM (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 500 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 4,5 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

6 inserti transuretrali 500 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376095/M (in base 10), 10T2DZ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 500 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 4,5 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

1 inserto transuretrale 1000 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376107/M (in base 10), 10T2FC (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 1000 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 9 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

3 inserti transuretrali 1000 mcg in buste;

A.I.C.n. 034376119/M (in base 10), 10T2FR (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 1000 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 9 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

6 inserti transuretrali 1000 mcg in buste;

A.I.C. n. 034376121/M (in base 10), 10T2FT (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità: di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a: contenuto di 1 inserto:

principi attivi: alprostadil 1000 mmg;

eccipienti: macrogol (1450) 9 mg.

Officine di produzione:

Astra Production Liquid Products AB, Karlskoga Plant, Bjorkborn Karlskoga (Sweden); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Astra Pharmaceuticals Limited, Sedge Close, Great Oakley Corby, Northamptonshire (UK); fase di produzione: confezionamento e controllo del prodotto finito;

Vivus Inc, 1200 Paco Way Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Vivus Inc, 735/745 Airport Road Lakewood (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10657

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinomel»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 384 del 23 novembre 1999

Specialità medicinale: CLIMONEL.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral.

Sede legale del titolare: 6, Avenue L. Pasteur - Z.I. De Coignieres - B.P. 56 - 78311 Maurepas Cedex - FR.

Indicazioni terapeutiche: nutrizione parenterale quando l'alimentazione orale od enterale è impossibile, insufficiente o controindicata.

Quattro formulazioni diverse sia per contenuto calorico che di azoto che permettono di soddisfare le esigenze nutrizionali dei pazienti che necessitano la nutrizione parenterale.

«Clinomel» N4-550 è indicato per la somministrazione per via periferica.

«Clinomel» può essere utilizzato o come tale o dopo additivazione di oligoelementi o vitamine, quando richiesto (vedere paragrafi 4.4 e 6.6).

Confezioni:

N4-550 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1000 ml;

A.I.C n. 034519013/M (in base 10), 10XFZ5 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo numero 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml;

principi attivi: L-Alanina 11,39 g, L-Arginina 6,33 g, glicina 5,67 g, L-Istidina 2,64 g, L-Isoleucina 3,3 g, L-Leucina 4,02 g, L-Lisina cloridrato 3,99 g, L-Metionina 2,2 g, L-Fenil-Alanina 3,08 g, L-Prolina 3,74 g, L-Serina 2,75 g, L-Treonina 2,31 g, L-Triptofano 0,99 g, L-Tirosina 0,22 g, L-Valina 3,19 g, sodio acetato triidrato 4,31 g, fosfato bipotassico 5,23 g, sodio cloruro 2,24 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml;

principi attivi: glucosio monoidrato 220 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 3:

contenuto di 1000 ml;

principi attivi: olio di soia 100 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N4-550 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1500 ml;

A.I.C. n. 034519025/M (in base 10), 10XFZK (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo numero 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 11,39 g, L-Arginina 6,33 g, glicina 5,67 g, L-Istidina 2,64 g, L-Isoleucina 3,3 g, L-Leucina 4,02 g, L-Lisina cloridrato 3,99 g, L-Metionina 2,2 g, L-Fenil-Alanina 3,08 g, L-Prolina 3,74 g, L-Serina 2,75 g, L-Treonina 2,31 g, L-Triptofano 0,99 g, L-Tirosina 0,22 g, L-Valina 3,19 g, Sodio acetato triidrato 4,31 g, fosfato bipotassico 5,23 g, sodio cloruro 2,24 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a ph, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 220 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 100 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N4-550 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 2000 ml;

A.I.C. n. 034519037/M (in base 10), 10XFZX (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 11,39 g, L-Arginina 6,33 g, glicina 5,67 g, L-Istidina 2,64 g, L-Isoleucina 3,3 g, L-Leucina 4,02 g, L-Lisina cloridrato 3,99 g, L-Metionina 2,2 g, L-Fenil-Alanina 3,08 g, L-Prolina 3,74 g, L-Serina 2,75 g, L-Treonina 2,31 g, L-Triptofano 0,99 g, L-Tirosina 0,22 g, L-Valina 3,19 g, Sodio acetato triidrato 4,31 g, fosfato bipotassico 5,23 g, sodio cloruro 2,24 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2;

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 220 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 100 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N5-800 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1000 ml:

A.I.C: n. 034519049/M (in base 10), 10XG09 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 14,49 g, L-Arginina 8,05 g, glicina 7,21 g, L-Istidina 3,36 g, L-Isoleucina 4,2 g, L-Leucina 5,11 g, L-Lisina cloridrato 5,07 g, L-Metionina 2,8 g, L-Fenil-Alanina 3,92 g, L-Prolina 4,76 g, L-Serina 3,5 g, L-Treonina 2,94 g, L-Triptofano 1,26 g, L-Tirosina 0,28 g, L-Valina 4,06 g, sodio acetato triidrato 5,15 g, fosfato bipotassico 5,23 g, sodio cloruro 1,88 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 275 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 200 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo:

N5-800 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1500 ml;

A.I.C. n. 034519052/M (in base 10), 10XG0D (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 14,49 g, L-Arginina 8,05 g, glicina 7,21 g, L-Istidina 3,36 g, L-Isoleucina 4,2 g, L-Leucina 5,11 g, L-Lisina cloridrato 5,07 g, L-Metionina 2,8 g, L-Fenil-Alanina 3,92 g, L-Prolina 4,76 g, L-Serina 3,5 g, L-Treonina 2,94 g, L-Triptofano 1,26 g, L-Tirosina 0,28 g, L-Valina 4,06 g, sodio acetato triidrato 5,15 g, fosfato bipotassico 5,23 g, sodio cloruro 1,88 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 275 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 200 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N5-800 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 2000 ml;

A.I.C: n. 034519064/M (in base 10), 10XG0S (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 14,49 g, L-Arginina 8,05 g, glicina 7,21 g, L-Istidina 3,36 g, L-Isoleucina 4,2 g, L-Leucina 5,11 g, L-Lisina cloridrato 5,07 g, L-Metionina 2,8 g, L-Fenil-Alanina 3,92 g, L-Prolina 4,76 g, L-Serina 3,5 g, L-Treonina 2,94 g, L-Triptofano 1,26 g, L-Tirosina 0,28 g, L-Valina 4,06 g, sodio acetato triidrato 5,15 g, fosfato bipotassico 5,23 g, sodio cloruro 1,88 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 275 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 200 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N6-900 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1000 ml;

A.I.C: n. 034519076/M (in base 10), 10XG14 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml;

principi attivi: L-Alanina 17,6 g, L-Arginina 9,78 g, glicina 8,76 g, L-Istidina 4,08 g, L-Isoleucina 5,1 g, L-Leucina 6,21 g, L-Lisina cloridrato 6,16 g, L-Metionina 3,4 g, L-Fenil-Alanina 4,76 g, L-Prolina 5,78 g, L-Serina 4,25 g, L-Treonina 3,57 g, L-Triptofano 1,53 g, L-Tirosina 0,34 g, L-Valina 4,93 g, sodio acetato triidrato 5,94 g, Fosfato bipotassico 5,22 g, sodio cloruro 1,54 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml;

principi attivi: glucosio monoidrato 330 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a compartimento 3; contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 200 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N6-900 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1500 ml;

A.I.C: n. 034519088/M (in base 10), 10XG1J (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a compartimento: 1:

contcnuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 17,6 g, L-Arginina 9,78 g, glicina 8,76 g, L-Istidina 4,08 g, L-Isoleucina 5,1 g, L-Leucina 6,21 g, L-Lisina cloridrato 6,16 g, L-Metionina 3,4 g, L-Fenil-Alanina 4,76 g, L-Prolina 5,78 g, L-Serina 4,25 g, L-Treonina 3,57 g, L-Triptofano 1,53 g, L-Tirosina 0,34 g, L-Valina 4,93 g, sodio acetato triidrato 5,94 g, fosfato bipotassico 5,22 g, sodio cloruro 1,54 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 330 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 200 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N6-900 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 2000 ml:

A.I.C. n. 034519090/M (in base 10), 10XG1L (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 17,6 g, L-Arginina 9,78 g, glicina 8,76 g, L-Istidina 4,08 g, L-Isoleucina 5,1 g, L-Leucina 6,21 g, L-Lisina cloridrato 6,16 g, L-Metionina 3,4 g, L-Fenil-Alanina 4,76 g, L-Prolina 5,78 g, L-Serina 4,25 g, L-Treonina 3,57 g, L-Triptofano 1,53 g, L-Tirosina 0,34 g, L-Valina 4,93 g, sodio acetato triidrato 5,94 g, fosfato bipotassico 5,22 g, sodio cloruro 1,54 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a compartimento 2:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 330 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 200 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N7-1000 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1000 ml;

A.I.C n. 034519102/M (in base 10), 10XG1Y (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 20,7 g, L-Arginina 11,5 g, glicina 10,3 g, L-Istidina 4,8 g, L-Isoleucina 6 g, L-Leucina 7,3 g, L-Lisina cloridrato 7,25 g, L-Metionina 4 g, L-Fenil-Alanina 5,6 g, L-Prolina 6,8 g, L-Serina 5 g, L-Treonina 4,2 g, L-Triptofano 1,8 g, L-Tirosina 0,4 g, L-Valina 5,8 g, sodio acetato triidrato 6,8 g, fosfato bipotassico 5,22 g, sodio cloruro 1,17 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 440 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 200 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N7-1000 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 1500 ml;

A.I.C. n. 034519114/M (in base 10), 10XG2B (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 20,7 g, L-Arginina 11,5 g, glicina 10,3 g, L-Istidina 4,8 g, L-Isoleucina 6 g, L-Leucina 7,3 g, L-Lisina cloridrato 7,25 g, L-Metionina 4 g, L-Fenil-Alanina 5,6 g, L-Prolina 6,8 g,

L-Serina 5 g, L-Treonina 4,2 g, L-Triptofano 1,8 g, L-Tirosina 0,4 g, L-Valina 5,8 g, sodio acetato triidrato 6,8 g, fosfato bipotassico 5,22 g, sodio cloruro 1,17 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 440 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH,acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 200 g;

eccipienti; fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

N7-1000 soluzione ed emulsione per infusione e.v. sacca a triplo scomparto 2000 ml;

A.I.C. n. 034519126/M (in base 10), 10XG2Q (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: utilizzo esclusivo in ambito ospedaliero.

Composizione riferita a: compartimento 1:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: L-Alanina 20,7 g, L-Arginina 11,5 g, glicina 10,3 g, L-Istidina 4,8 g, L-Isoleucina 6 g, L-Leucina 7,3 g, L-Lisina cloridrato 7,25 g, L-Metionina 4 g, L-Fenil-Alanina 5,6 g, L-Prolina 6,8 g, L-Serina 5 g, L-Treonina 4,2 g, L-Triptofano 1,8 g, L-Tirosina 0,4 g, L-Valina 5,8 g, sodio acetato triidrato 6,8 g, fosfato bipotassico 5,22 g, sodio cloruro 1,17 g, magnesio cloruro esaidrato 1,02 g;

eccipienti: Acido acetico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 2:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: glucosio monoidrato 440 g, calcio cloruro 2H2O 0,666 g;

eccipienti: acido cloridrico quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Composizione riferita a: compartimento 3:

contenuto di 1000 ml:

principi attivi: olio di soia 200 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 12 g, glicerolo 25 g, sodio oleato 0,3 g, sodio idrossido quanto basta a pH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1000 ml.

Officine di produzione:

Clintec Parenteral S.A., Z.I. D'Amilly - B.P. 347 Montargis Cedex (Francia); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

99A10656

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «NiQuitin CQ»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 390 del 30 novembre 1999

Specialità medicinale: NIQUITIN CQ.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., sede legale del titolare: via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Indicazioni terapeutiche: NiQuitin CQ è indicato per alleviare i sintomi da astinenza da nicotina incluso il desiderio associato alla cessazione del fumo.

Se possibile, quando si sta smettendo di fumare, NiQuitin CQ dovrebbe essere usato unitamente ad un programma di supporto comportamentale.

Confezioni:

7 cerotti transdermici 7 mg/24 H in bustine;

A.I.C. n. 034283010/M (in base 10), 10Q7J2 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: nicotina 36 mg;

eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato 55 mg, poliisobutilene 1.200.000, da 4 mg a 8 mg, poliisobutilene 35.000, da 34 mg a 38 mg, film poliestere siliconato 95 mg, sunsharp P46E brown quanto basta, polietilene a media densità pigmentato, alluminio, polietilene tereftalato, etilene vinilacetato 52 mg, film polietilene a alta densità 27 mg.

Officine di produzione:

Unipack LTD, Wickford Business Park, Hurricane Way Shotgate, Wickford Essex UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito:;

Unipack LTD, Wingates Industrial Park - Lancaster Way Westhoughton - Bolton UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito:

Herd, Mundy Richardson LTD, Oak House, Bredbury Parkway, Ashton Road, Bredbury Stockport (UK); fase di produzione: controllo del bulk;

Alza Corporation, 700 Eubanks Drive Vacaville - California - (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario;

14 cerotti transdermici 7 mg/24 H in bustine:

A.I.C. n. 034283022/M (in base 10), 10Q7JG (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescnzione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: nicotina 36 mg;

eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato 55 mg, poliisobutilene 1.200.000, da 4 mg a 8 mg, poliisobutilene 35.000, da 34 mg a 38 mg, film poliestere siliconato 95 mg, sunsharp P46E brown quanto basta, polietilene a media densità pigmentato, alluminio, polietilene tereftalato, etilene vinilacetato 52 mg, film polietilene a alta densità 27 mg.

Officine di produzione:

Unipack LTD, Wickford Business Park, Hurricane Way Shotgate, Wickford Essex UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Unipack LTD, Wingates Industrial Park - Lancaster Way Westhougton - Bolton UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Herd, Mundy Richardson LTD, Oak House, Bredbury Parkway, Ashton Road, Bredbury Stockport (UK); fase di produzione: controllo del bulk;

Alza Corporation, 700 Eubanks Drive Vacaville - California (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario;

7 cerotti transdermici 14 mg/24 H in bustine;

A.I.C. n. 034283034/M (in base 10), 10Q7JU (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: nicotina 78 mg;

eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato 117 mg, poliisobutilene 1.200.000, da 9 mg a 18 mg, poliisobutilene 35.000, da 72 mg a 81 mg, film poliestere siliconato 200 mg, sunsharp P46E brown quanto basta, polietilene a media densità pigmentato, alluminio, polietilene tereftalato, etilene vinilacetato 111 mg, film polietilene a alta densità 57 mg.

Officine di produzione:

Unipack LTD, Wickford Business Park, Hurricane Way Shotgate, Wickford Essex UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Unipack LTD, Wingates Industrial Park - Lancaster Way Westhoughton - Bolton UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Herd, Mundy Richardson LTD, Oak House, Bredbury Parkway, Ashton Road, Bredbury Stockport (UK); fase di produzione: controllo del bulk;

Alza Corporation, 700 Eubanks Drive Vacaville - California (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario;

14 cerotti transdermici 14 mg/24 H in bustine:

A.I.C. n. 034283046/M (in base 10), 10Q7K6 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: nicotina 78 mg;

eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato 117 mg, poliisobutilene 1.200.000, da 9 mg a 18 mg, poliisobutilene 35.000, da 72 mg a 81 mg, film poliestere siliconato 200 mg, sunsharp P46E brown quanto basta, polietilene a media densità pigmentato, alluminio, polietilene tereftalato, etilene vinilacetato 111 mg, film polietilene a alta densità 57 mg.

Officine di produzione:

Unipack LTD, Wickford Business Park, Hurricane Way Shotgate, Wickford Essex UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Unipack LTD, Wingates Industrial Park - Lancaster Way Westhoughton - Bolton UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Herd, Mundy Richardson LTD, Oak House, Bredbury Parkway, Ashton Road, Bredbury Stockport (UK); fase di produzione: controllo del bulk;

Alza Corporation, 700 Eubanks Drive Vacaville - California - (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario;

7 cerotti transdermici 21 mg/24 H in bustine:

A.I.C. n. 034283059/M (in base 10), 10Q7KM (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: nicotina 114 mg;

eccipienti: copolimero di etilene vinilacetato 172 mg, poliisobutilene 1.200.000, da 23 mg a 26 mg, poliisobutilene 35.000, da 106 mg a 119 mg, polietilene a media densità pigmentato, alluminio, polietilene tereftalato, etilene vinilacetato 163 mg, film polietilene a alta densità 85 mg, sunsharp P46E brown quanto basta, film poliestere siliconato 290 mg.

Officine di produzione:

Unipack LTD, Wickford Business Park, Hurricane Way Shotgate, Wickford Essex UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Unipack LTD, Wingates Industrial Park - Lancaster Way Westhoughton - Bolton UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Herd, Mundy Richardson LTD, Oak House, Bredbury Parkway, Ashton Road, Bredbury Stockport (UK); fase di produzione: controllo del bulk;

Alza Corporation, 700 Eubanks Drive Vacaville - California (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario;

14 cerotti transdermici 21 mg/24 H in bustine:

A.I.C. n. 034283061/M (in base 10), 10Q7KP (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: prodotto da banco.

Composizione riferita a: contenuto di 1 cerotto:

principi attivi: nicotina 114 mg;

eccipienti copolimero di etilene vinilacetato 172 mg, poliisobutilene 1.200.000, da 13 mg a 26 mg, poliisobutilene 35.000, da 106 mg a 119 mg, polietilene a media densità pigmentato, alluminio, polietilene tereftalato, etilene vinilacetato 163 mg, film polietilene a alta densità 85 mg, sunsharp P46E brown quanto basta, film poliestere siliconato 290 mg.

Officine di produzione:

Unipack LTD, Wickford Business Park, Hurricane Way Shotgate, Wickford Essex UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Unipack LTD, Wingates Industrial Park - Lancaster Way Westhoughton - Bolton UK; fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito;

Herd, Mundy Richardson LTD, Oak Rouse, Bredbury Parkway, Ashton Road, Bredbury Stockport (UK); fase di produzione: controllo del bulk;

Alza Corporation, 700 Eubanks Drive Vacaville - California (USA); fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10655

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Raus»

Con decreto n. 800.5/R.P.440/D 37 del 6 dicembre 1999, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

RAUS, registrazione n. 5273.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ideka S.r.l., titolare della corrispondente registrazione.

99A10716

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albuminar 25»

Con decreto n. 800.5/R.M.182/D 468 del 6 dicembre 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALBUMINAR 25:

flacone 100 ml, A.I.C. n. 024844019;

flacone 20 ml, A.I.C. n. 024844021;

flacone 50 ml, A.I.C. n. 024844033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10717

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ca Sterogyl»

Con decreto n. 800.5/R.M.112/D 463 del 6 dicembre 1999, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CA STEROGYL:

os 10 bustine granulare, A.I.C. n. 016518033.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A10718

Comunicato di rettifica concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Zaleplon Wyeth Medical Ireland - Zaleplon"». (Decreto UAC/C n. 61/1999).

Nella parte del comunicato «Decreto 23 giugno 1999» relativo al «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Zaleplon Wyetb Medical lreland - Zaleplon"» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 174 del 27 agosto 1999, a pag. 6, ove è scritto: «5 mg capsula rigida - blister 10 capsule uso orale n. 034387035/E (in base 10)», leggasi: «5 mg capsula rigida - blister 10 capsule uso orale n. 034387023/E (in base 10)».

99A10715

Comunicato di rettifica concernente: «Classificazione della specialità medicinale "Triapin"». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 91/1999).

Nella parte del comunicato «Decreto 6 ottobre 1999» relativo alla classificazione della specialità medicinale TRIAPIN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 258 del 31 novembre 1999, alla pag. 17 seconda colonna ove si legge: «"Mite" blister 14 compresse», leggasi: «"Mite" blister 14 compresse film rivestite», ove si legge: «"Mite" blister 28 compresse», leggasi: «"Mite" blister 28 compresse film rivestite», ove si legge: «blister 14 compresse film», leggasi: «blister 14 compresse film rivestite»; ove si legge «blister 28 compresse film», leggasi: «blister 28 compresse film rivestite».

99A10720

Comunicato di rettifica concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Aggrastat"». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 377 del 5 ottobre 1999).

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano AGGRASTAT - Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 377 del 5 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, alla pag. 28, seconda colonna:

ove si legge: «0,25 mg/ml una fiala 50 ml concentrato per infusione IV»

leggasi: «0,25 mg/ml una flacone 50 ml concentrato per soluzione per infusione IV»;

ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe C»

leggasi «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe C»;

ove si legge: «0,05 mg/ml una sacca 500 ml concentrato per infusione IV»

leggasi: «0,05 mg/ml una sacca 500 ml soluzione per infusione IV»;

ove si legge: «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe C»

leggasi «classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, decreto ministeriale 5 luglio 1996: classe C»;

ove si legge: «Officine di produzione: Merck Manufacturing Division, 770, Sumneytown Pike West Point - Pennsylvania - USA. Fase di produzione: confezionamento secondario Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg, 39 Haarlem, Olanda. Fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito Ben Venue Laboratories inc., 300 Northfield Road - P.O. Box 46568 Bedford - Ohio. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario»

leggasi: «Officine di produzione: Merck Manufacturing Division, 770, Sumneytown Pike West Point - Pennsylvania - USA. Fase di produzione: confezionamento secondario Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg, 39 Haarlem Olanda. Fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito. Ben Venue Laboratories inc., 300 Northfield Road - P.O. Box 46568 Bedford - Ohio. Fase di produzione: tutte le fasi di froduzione e confezionamento primario»;

ove si legge: «Officine di produzione: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg, 39 Haarlem, Olanda. Fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito Baxter S.A., Boulevard Rene Branquart 80 Lessines - Belgio. Fase di produzione:

controllo del prodotto finito Baxter Healthcare Corporation, Highway 221 Marion, North Carolina - USA. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario»

leggasi: «Officine di produzione: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg, 39 Haarlem, Olanda. Fase di produzione: confezionamento secondario e controllo del prodotto finito Baxter S.A., Boulevard Rene Branquart 80 Lessines - Belgio. Fase di produzione: controllo del prodotto finito Baxter Healthcare Corporation, Highway 221 Marion, North Carolina - USA. Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e confezionamento primario e secondario».

99A10719

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Approvazione del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(Omissis).

Delibera:

Art. 1.

È approvato ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, il piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato, costituito da:

RELAZIONE GENERALE.

Allegati cartografici:

A) perimetrazione delle aree a rischio del reticolo idrografico principale;

B) perimetrazione delle aree a rischio del reticolo idrografico secondario;

C) perimetrazione delle aree a rischio per movimenti franosi.

NORMATIVA.

appendice 1):

elenco dei comuni nel cui territorio ricade un'area soggetta a rischio molto elevato per fenomeno di inondazione e/o frana;

appendice 2):

elenco dei comuni per i quali, allo stato attuale, relativamente al reticolo idrografico è disponibile lo strumento per la corretta valutazione del pericolo idraulico;

appendice 3):

elenco dei comuni con dichiarazioni dello stato di calamità ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992.

La suddetta normativa costituisce adozione delle misure di salvaguardia, ai sensi del comma VI-*bis*, dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, secondo le modifiche in premessa citate.

Art. 2.

Della suddetta approvazione viene data immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti ed adeguata pubblicità mediante il deposito del piano straordinario presso il Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'ambiente, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni territorialmente interessate e presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere.

Art. 3.

Di prendere atto della proposta di programma di interventi allegata alla presente delibera, e di provvedere all'invio della stessa al Ministero dell'ambiente per la successiva istruttoria e sottoposizione all'approvazione del comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Il Presidente
MICHELI

Il segretario generale
GORETTI

NORMATIVA DI ATTUAZIONE

Art. 1.

Finalità e contenuti

1. Il piano straordinario definito da ora in poi PST di cui all'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e modificato dal decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 13 luglio 1999, n. 226, (nel presente testo indicato come d.l. n. 180/1998), disciplina con le norme di seguito elencate le attività di trasformazione del territorio nelle aree individuate e perimetrate negli allegati *A)-B)-C)*, definite come aree a maggior rischio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale in relazione ai fenomeni di inondazione e di frana.

2. Il PST persegue l'obiettivo di ridurre l'attuale livello di rischio nelle aree di cui al precedente comma mediante:

a) l'individuazione dell'area soggetta a rischio idrogeologico la cui delimitazione risulta dallo stato attuale delle conoscenze;

b) la costituzione di limitazioni alle attività di trasformazione del territorio all'interno dell'area perimetrata;

c) l'individuazione di un quadro di possibili interventi strutturali.

3. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i piani paesistici.

Art. 2.

Effetti del piano

1. Le previsioni e prescrizioni del PST con il contenuto di cui all'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, hanno comunque valore fino all'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, e successive modificazioni.

2. Le infrastrutture ed i fabbricati, ricompresi nelle aree perimetrate di cui all'art. 3, sono proposti per l'inserimento nei piani urgenti di emergenza di cui al comma 4, art. 1 del decreto-legge n. 180/1998.

2-*bis.* Ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 180/1998 e successive modificazioni, nelle estensioni territoriali di cui alle ordinanze di dichiarazione dello stato di emergenza previste dall'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dei comuni di cui all'appendice 3) si applicano le prescrizioni di cui alle presenti norme.

3. Gli interventi di messa in sicurezza di cui all'art. 5, punto *e)* ed all'art. 7, punto *e),* tesi alla riduzione del rischio e finanziati prevalentemente con fondi pubblici, sono subordinati alla verifica della conformità degli edifici e delle opere esistenti alle norme degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Fino all'adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 e successive modificazioni, le amministrazioni comunali comprese nell'elenco di cui all'appendice 2, prima del rilascio del provvedimento abilitativo alla realizzazione delle previsioni edificatorie relative ad aree di completamento ed espansione urbanistica contenute negli strumenti urbanistici, devono richiedere all'autorità idraulica competente la verifica della pericolosità idraulica.

5. All'interno del perimetro dei centri edificati, così come definiti dall'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i manufatti interessati, anche marginalmente, dalla linea che costituisce perimetrazione dell'area di cui agli allegati cartografici *A)* e *B)* sono sottoposti alle prescrizioni di cui all'art. 5 delle presenti norme.

Art. 3.

Individuazione e delimitazione delle aree interessate

1. Il PST individua le aree interessate dai fenomeni di dissesto distinte in relazione a:

frane;

inondazioni.

2. La delimitazione delle aree interessate, articolata in aree a maggior rischio, di frana o di inondazione, è rappresentata cartograficamente negli elaborati di cui agli allegati cartografici *A)-B)-C).*

Art. 4.

Integrazioni e modifiche al piano

1. Il PST può essere integrato e modificato con le modalità previste dall'art. 1, comma 1-*bis,* del decreto-legge n. 180/1998.

2. Qualsiasi proposta di modifica, rettifica o integrazione presentata dalle amministrazioni interessate e finalizzata all'esclusione di aree soggette a pericolo idrogeologico, è sottoposta all'Autorità di bacino che provvede all'eventuale variazione del PST con le modalità di cui al comma 1.

3. Si procede ai sensi del comma precedente anche nei casi in cui l'avvenuta esecuzione, anche graduale, delle opere o degli interventi, abbia ridotto il rischio.

TITOLO I

AREE A RISCHIO DI INONDAZIONE

Art. 5.

Limitazione all'attività di trasformazione del territorio

1. Nelle zone individuate a maggior rischio per fenomeni di inondazione sono esclusivamente consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi ed opere sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come definiti dall'art. 31 lettere *a), b), c), d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di volumi;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;

d) gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche e delle opere idrauliche esistenti, nonché delle reti viarie;

e) gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previa approvazione dell'autorità idraulica competente che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

f) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera *e)* della medesima legge, in attuazione dei piani e programmi di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di cui alle leggi 4 dicembre 1993, n. 493, e 30 marzo 1998, n. 61, dei programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e di altri strumenti attuativi di PRG, a condizione che tali interventi siano preceduti dagli interventi di messa in sicurezza di cui al precedente punto *e);*

g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esposti al rischio senza aumento di superficie e di volume debitamente autorizzati dall'autorità idraulica competente.

2. Gli interventi di cui al comma precedente non debbono comunque comportare un cambio di destinazione d'uso con incremento dell'attuale livello di rischio.

Art. 6.

Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

1. All'interno delle zone perimetrate sono consentiti l'ampliamento e/o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali. Tali interventi non debbono incrementare le attuali condizioni di rischio, precludere la possibilità di interventi che riducano o eliminino tali condizioni e debbono comunque essere coerenti con quanto previsto dal piano di protezione civile. I progetti debbono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica da sottoporre all'approvazione dell'autorità idraulica competente.

2. L'Autorità competente in via primaria o principale alla realizzazione dell'opera stessa è tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, nella quale è necessaria la partecipazione dell'Autorità di bacino del Tevere e dell'autorità idraulica competente al fine di acquisire i necessari pareri.

TITOLO II

AREE A RISCHIO DI MOVIMENTI FRANOSI

Art. 7.

Limitazione all'attività di trasformazione del territorio

1. Nelle zone individuate a maggior rischio per fenomeni franosi sono esclusivamente consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi ed opere sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria straordinaria, restauro, risanamento conservativo così come definito dall'art. 31 lettere *a), b), c), d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di volumi;

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle legislazioni in vigore in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento ed adeguamento sismico;

d) gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche e delle opere di consolidamento esistenti, nonché delle reti viarie;

e) gli interventi di consolidamento volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previa autorizzazione del soggetto competente alla tutela del vincolo idrogeologico, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza all'intorno dell'area oggetto dell'intervento;

f) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera *e)* della medesima legge, in attuazione dei piani e programmi di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di cui alle leggi 4 dicembre 1993, n. 493, e 30 marzo 1998, n. 61, dei programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e di altri strumenti attuativi di PRG, a condizione che tali interventi siano preceduti dagli interventi di messa in sicurezza di cui al punto precedente;

g) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esposti al rischio senza aumento di superficie e di volume debitamente autorizzati dal soggetto competente alla tutela del vincolo idrogeologico.

2. Gli interventi di cui al comma precedente non debbono comunque comportare un cambio di destinazione d'uso con incremento dell'attuale livello di rischio.

Art. 8.

Interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

1. All'interno delle zone perimetrate sono consentiti l'ampliamento e/o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali. Tali interventi non debbono incrementare le attuali condizioni di rischio, precludere la possibilità di interventi che riducano o eliminino tali condizioni e debbono comunque essere coerenti con quanto previsto dal piano di protezione civile. I progetti debbono essere corredati da uno studio di compatibilità da sottoporre all'approvazione del soggetto competente alla tutela del vincolo idrogeologico.

2. L'Autorità competente in via primaria o principale alla realizzazione dell'opera stessa è tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, nella quale è necessaria la partecipazione dell'Autorità di bacino del Tevere e del soggetto competente alla tutela del vincolo idrogeologico al fine di acquisire i necessari pareri.

TITOLO III

RAPPORTI CON NORME REGIONALI

Art. 9.

Rapporti con norme regionali

Nelle aree perimetrate a rischio di frana o di inondazione sono fatte salve le disposizioni in esecuzione delle leggi regionali emanate in attuazione della legge 9 luglio 1908, n. 445 e della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

APPENDICE 1

ELENCO DEI COMUNI NEL CUI TERRITORIO RICADE UN'AREA PERIMETRATA COSÌ COME AGLI ALLEGATI CARTOGRAFICI *A-B-C*.

Comune	Provincia
Acquapedente	(VT)
Agosta	(RM)
Allerona	(TR)
Antrodoco	(RI)
Arezzo	(AR)
Arrone	(TR)
Assisi	(PG)
Avigliano Umbro	(PG)
Bagnoregio	(VT)
Baschi	(TR)
Bassano in Teverina	(VT)
Bastia	(PG)
Bomarzo	(VT)
Borgorose	(RI)
Calcata	(VT)
Calvi dell'Umbria	(PG)
Camerata Nuova	(RM)
Cannara	(PG)
Capena	(RM)
Capistrello	(AQ)
Capranica	(VT)
Caprarola	(VT)
Carsoli	(AQ)
Casaprota	(RI)
Cascia	(PG)
Castel Madama	(RM)
Castel Sant'Angelo	(RI)
Castel Sant'Elia	(VT)
Castelsantangelo sul Nera	(MC)
Castiglione in Teverina	(VT)
Celleno	(VT)
Cerreto di Spoleto	(PG)
Cervara di Roma	(RM)
Città di Castello	(PG)
Cittaducale	(RI)
Civita Castellana	(VT)
Civitella d'Agliano	(VT)
Collazzone	(PG)
Configni	(RI)
Cottanello	(RI)
Deruta	(PG)
Fabrica di Roma	(VT)

Comune	Provincia
Fabro	(PG)
Ferentillo	(TR)
Fiamignano	(RI)
Fiumicino	(RM)
Foligno	(PG)
Frasso Sabino	(RI)
Gallese	(VT)
Graffignano	(VT)
Greccio	(RI)
Gubbio	(PG)
Guidonia	(RM)
Licenza	(RM)
Lisciano Niccone	(PG)
Lubriano	(VT)
Magliano dei Marsi	(AQ)
Mandela	(RM)
Mompeo	(RI)
Montecastrilli	(PG)
Montecompatri	(RM)
Monteleone Sabino	(RI)
Montelibretti	(RM)
Montenero Sabino	(RI)
Monterchi	(AR)
Morlupo	(RM)
Narni	(TR)
Nazzano	(RM)
Norcia	(PG)
Orte	(VT)
Orvieto	(TR)
Otricoli	(PG)
Paganico Sabino	(RI)
Percile	(RM)
Perugia	(PG)
Pescorocchiano	(RI)
Petrella Salto	(RI)
Piancastagnaio	(SI)
Pieve Santo Stefano	(AR)
Polino	(TR)
Preci	(PG)
Proceno	(VT)
Radicofani	(SI)
Rieti	(RI)
Rocca di Papa	(RM)
Rocca Priora	(RM)
Bettona	(PG)
Bevagna	(PG)
Montefalco	(PG)
Roccagiovine	(RM)
Roma	(RM)
Ronciglione	(VT)
S. Giustino	(PG)
Salisano	(RI)
San Gemini	(TR)
Sansepolcro	(AR)
Sant'Anatolia di Narco	(PG)
Sante Marie	(AQ)
Scandriglia	(RI)
Scurcola Marsicana	(AQ)
Spello	(PG)
Spoleto	(PG)
Stroncone	(TR)
Subiaco	(RM)
Sutri	(VT)
Tagliacozzo	(AQ)
Terni	(TR)
Tivoli	(RM)
Todi	(PG)
Torgiano	(PG)
Trevi	(PG)
Umbertide	(PG)
Vallerano	(VT)
Vallo di Nera	(PG)
Verghereto	(FO)
Visso	(MC)
Vitorchiano	(VT)
Zagarolo	(RM)

APPENDICE 2

ELENCO DEI COMUNI PER I QUALI, ALLO STATO ATTUALE, RELATIVAMENTE AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE È DISPONIBILE LO STRUMENTO PER LA CORRETTA VALUTAZIONE DEL PERICOLO IDRAULICO.

Asta del fiume Tevere:

Sansepolcro
Anghiari
S. Giustino
Citerna
Città di Castello
Montone
Umbertide
Perugia
Torgiano
Deruta

Marsciano
Collazzone
Fratta Todina
Montecastello di Vibio
Todi
Baschi
Orvieto
Montecchio
Castiglione in Teverina
Guardea
Civitella D'Agliano
Alviano
Graffignano
Lugnano in Teverina
Attigliano
Bomarzo
Giove
Penna in Teverina
Bassano in Teverina
Roma
Fiumicino

Asta del fiume Chiascio:

Torgiano
Bettona
Bastia

Asta dei fiumi Nera e Velino:

Narni
Terni
Colli di Labro
Rivodutri
Greccio
Poggio Bustone
Rieti
Cittaducale
Contigliano
Castel Sant'Angelo
Borgo Velino
Antrodoco

Asta del fiume Naia:

Todi
Acquasparta

Asta del fiume Paglia:

Orvieto
Castel Viscardo
Ficulle
Allerona

Asta del fiume Aniene:

Roma
Guidonia Montecelio
Tivoli
Castel Madama
Vicovaro
Mandela
Saracinesco
Anticoli Corrado
Roviano
Arsoli
Marano Equo
Agosta
Rocca Canterano
Canterano
Subiaco

APPENDICE 3

ELENCO DEI COMUNI CON DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225.

Comune	Provincia
Acquasparta	(TR)
Allerona	(TR)
Amatrice	(RI)
Amelia	(TR)
Anghiari	(AR)
Arrone	(TR)
Bettona	(PG)
Bevagna	(PG)
Cannara	(PG)
Cantalupo in Sabina	(RI)
Caprese Michelangelo	(AR)
Casaprota	(RI)
Cascia	(PG)
Castel Viscardo	(TR)
Castelnuovo di Farfa	(RI)
Cerreto di Spoleto	(PG)
Città di Castello	(PG)
Cittaducale	(RI)
Collazzone	(PG)
Configni	(RI)
Contigliano	(RI)
Costacciaro	(PG)
Cottanello	(RI)
Fara Sabina	(RI)
Ferentillo	(TR)
Foligno	(PG)
Forano	(RI)
Greccio	(RI)
Gualdo Cattaneo	(PG)
Gualdo Tadino	(PG)
Gubbio	(PG)
Labro	(RI)
Lisciano Niccone	(PG)

Comune	Provincia
Magliano Sabina	(RI)
Monte Santa Maria Tiberina	(PG)
Montebuono	(RI)
Montecastrilli	(TR)
Montecchio	(TR)
Montefalco	(PG)
Montefranco	(TR)
Monteleone di Spoleto	(PG)
Montopoli di Sabina	(RI)
Narni	(TR)
Nocera Umbra	(PG)
Norcia	(PG)
Passignano	(PG)
Penna in Teverina	(TR)
Perugia	(PG)
Pietralunga	(PG)
Pieve Santo Stefano	(AR)
Poggio Bustone	(RI)
Poggio Catino	(RI)
Poggio Mirteto	(RI)
Poggio Nativo	(RI)
Preci	(PG)
Rieti	(RI)
Rocca Sinibalda	(RI)
San Gemini	(TR)
San Venanzo	(TR)
Sant'Anatolia di Narco	(PG)
Sellano	(PG)
Spoleto	(PG)
Stroncone	(TR)
Subbiano	(AR)
Tarano	(RI)
Terni	(TR)
Todi	(PG)
Trevi	(PG)
Umbertide	(PG)
Vallo di Nera	(PG)
Valtopina	(PG)

99A10645

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rimini, con deliberazione n. 222 del 25 ottobre 1999, ha nominato il dott. Massimo Taschini, vice segretario generale dell'ente, quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a far data dal 15 dicembre 1999.

99A10659

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di professore universitario di prima fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: A01C «Geometria» - un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A10660

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 508.000
- semestrale ... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 416.000
- semestrale ... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 115.500
- semestrale ... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 107.000
- semestrale ... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 273.000
- semestrale ... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 106.000
- semestrale ... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 267.000
- semestrale ... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.097.000
- semestrale ... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 982.000
- semestrale ... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035